

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1954

(38^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

I N D I C E

Disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 601, 613
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	611
CADORNA, <i>relatore</i>	604
CALDERA	610
CORNAGGIA MEDICI	606
MESSE	603, 609
PALERMO	607
PRESTISIMONE	610
TADDEI	602

La seduta è aperta alle ore 12.12.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith e Taddei.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Comunico alla Commissione che, in sede di coordinamento, viene proposta dal relatore una nuova formulazione dell'articolo 44, che da noi è stato già approvato nella seguente stesura:

Art. 44.

Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verificano nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

Nel frattempo è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.

Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni da effettuare nell'anno, le vacanze che non è stato possibile coprire con promozioni sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno suc-

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

cessivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1° gennaio di tale anno.

Per ragioni di coordinamento dovrebbe essere adottato per detto articolo il seguente nuovo testo:

« Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verificano nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1° gennaio di tale anno.

Nei casi indicati nei commi precedenti è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente ».

Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che, in sede di coordinamento, sarà tenuto in considerazione questo nuovo testo dell'articolo 44.

(Così resta stabilito).

Anche dell'articolo 34-bis che era stato approvato dalla Commissione nel seguente testo:

Art. 34-bis.

La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe dovuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

Il relatore propone, per ragioni di coordinamento, il seguente nuovo testo:

« La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o

malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità ».

Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che, in sede di coordinamento, sarà tenuto in considerazione questo nuovo testo dell'articolo 3-bis.

(Così resta stabilito).

Comunico, infine, che nel pomeriggio di ieri la Commissione finanze e tesoro ha fatto pervenire il suo parere sul presente disegno di legge, concepito in questi termini:

« La Commissione finanze e tesoro non trova obiezioni dal lato finanziario, per quanto riguarda la spesa allo stato attuale del disegno di legge. Si permette richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla possibilità che nello sviluppo concreto delle norme del disegno di legge relative alle posizioni del personale possano avverarsi squilibri di spesa ».

Avendo esaurito l'esame e l'approvazione degli articoli e delle tabelle annesse, dobbiamo procedere ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

TADDEI. Malgrado il notevole lavoro compiuto dalla nostra Commissione credo che tutti siano d'accordo nel ritenere che questo disegno di legge non rappresenta veramente un capolavoro.

Per quanto mi riguarda, e confermando le considerazioni e le osservazioni da me prospettate nel corso della discussione generale, per le quali ero giunto alla conclusione della opportunità di rigettare in pieno il disegno di legge, senza neppure passare all'esame degli articoli, posso dichiarare in coscienza di aver collaborato, facendo del mio meglio, per giungere, diciamo così, al minor male! Che questo obiettivo sia stato di fatto raggiunto, è quello che vedremo; anzi è quello che vedrà prima di ogni altro la Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che dovrà esaminare e discutere il disegno di legge.

Sta di fatto che criteri informativi di infuata memoria, vale a dire vacanze obbliga-

torie e promozioni fisse annuali, sono stati mantenuti in vita. Nel mio lungo intervento, in sede di discussione generale, ho creduto di poter avvalorare il mio punto di vista non soltanto con considerazioni di carattere generale, ma anche, e soprattutto, con cifre, le quali, che io sappia, non hanno avuto smentita.

Per la verità qualche passo si è fatto nel senso giusto; e voglio con questo riferirmi in modo particolare alla procedura relativa agli avanzamenti a scelta nei gradi di capitano e di tenente colonnello; ma se non si è potuto fare di più è perchè si è creduto di poter adattare alle tre Forze armate un unico criterio, malgrado ciascuna di esse abbia particolari esigenze, malgrado che, per quanto concerne l'Esercito, l'Arma dei carabinieri ne abbia addirittura delle particolarissime.

Sono convinto che per l'Arma dei carabinieri, che si trova in una situazione assai difficile per l'inadeguatezza dei suoi organici, la applicazione degli stessi criteri previsti per le altre Armi non rappresenti il sistema migliore per assicurare un ben inteso sviluppo delle carriere. Ho, comunque, già esposto il mio pensiero, basato su studi e calcoli matematici, per fronteggiare le necessità funzionali dell'Arma; e naturalmente non sto a ripetermi. Ma per quanto, in particolare, riguarda i benefici di carriera, e le percentuali stabilite per le vacanze obbligatorie e le promozioni fisse annuali nei gradi di capitano e di tenente colonnello, mi si consenta di esprimere la precisa opinione che, con tali disposizioni, praticamente, l'Arma verrà a trovarsi ancor maggiormente in crisi. Non va, fra l'altro, dimenticato che gli studi sono stati fatti partendo dal punto base degli organici, mentre è a tutti noto che la forza organica molto spesso è ben diversa da quella effettiva.

Per queste considerazioni, che in modo speciale riguardano un'Arma che tanto a cuore sta al Governo ed al Paese, io sento in coscienza di dover votare contro il disegno di legge.

MESSE. Quando abbiamo iniziato la discussione generale di questo disegno di legge, ho fatto delle dichiarazioni — come i colleghi ricorderanno — nelle quali era esplicitamente detto che esso, così come si presentava, non

poteva soddisfare in pieno l'aspettativa degli ufficiali delle Forze armate, che lo attendevano da anni.

Di ciò ebbi occasione di parlare con il ministro Taviani e con il sottosegretario Bosco (a questo punto mi sia consentito di ricordare che il sottosegretario Bosco ha seguito i nostri lavori con competenza, diligenza ed amore); ma i due rappresentanti del Governo, pur riconoscendo l'opportunità di apportare anche qualche sostanziale modifica al disegno di legge nel corso dell'esame, si dissero contrari a ritardare oltre l'esame stesso. Aggiungo che ancora prima che il disegno di legge fosse presentato al Parlamento, mi permisi di suggerire all'onorevole ministro Taviani di vedere se non fosse stato il caso di modificarlo radicalmente. Il Ministro mi fece però presente che si erano già perduti tre anni e che, d'altra parte, una qualche modifica al disegno di legge, da parte del Ministero, non avrebbe mai dovuto alterarne la struttura fondamentale. Naturalmente, il Ministro lasciava ogni più ampia libertà al Parlamento di apportarvi tutti i possibili emendamenti.

Concludendo il mio intervento in sede di discussione generale, dissi che, durante l'esame dei vari articoli, avremmo fatto in modo di attenuare le asprezze della legge, rendendola, per quanto possibile, accettabile, e giungendo, in sostanza — come ha detto il senatore Taddei — al minor male.

A me sembra che il lavoro della Commissione, diretto magistralmente dal nostro bravo ed esimio Presidente, abbia proceduto nella maniera migliore. Sono stati ritoccati quei punti che maggiormente si prestavano ad aspre critiche; ma, a meno che non si volesse respingere senz'altro il disegno di legge, i principi fondamentali di esso non potevano essere alterati.

Per quanto riguarda particolarmente le disposizioni concernenti le vacanze obbligatorie — ricordate anche dal senatore Taddei — debbo dire che io non sono stato mai un sostenitore di esse; però bisogna anche riconoscere che l'avanzamento, lasciato esclusivamente ai criteri di anzianità, non sempre ha dato buoni frutti. Almeno questo è il mio parere. Le Commissioni di avanzamento — e qui mi riferisco specialmente ai gradi più elevati — dif-

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

facilmente sanno essere rigorose, come dovrebbero, nella scelta dei generali destinati ad assumere incarichi di primaria importanza. Quello delle vacanze obbligatorie è forse un male necessario.

Ma vi sono altri punti del disegno di legge che la Commissione ha modificato, e che hanno importanza fondamentale. L'aver fatto in modo di consentire, ad esempio, al 73 o al 74 per cento — e forse si potrà arrivare anche al 75 per cento — degli ufficiali di raggiungere il grado di tenente colonnello, è un risultato di notevole importanza. Un'altra innovazione importante è quella di avere abolita la graduatoria di merito per i capitani. È chiaro che non tutti possono andare oltre tale grado; ma il vero e proprio traguardo lo abbiamo stabilito nel grado di tenente colonnello e non più nel grado di capitano. E per la massa degli ufficiali questo rappresenta un vantaggio non indifferente.

Per quanto si riferisce, poi, alle promozioni e agli avanzamenti per meriti eccezionali, che in passato, in pace e in guerra, diedero luogo ad innumerevoli abusi, abbiamo fatto in modo che non sia facile, per il futuro, ad un ufficiale realizzare questo particolare avanzamento.

Abbiamo inoltre modificato le disposizioni inerenti ai vantaggi di carriera, estendendoli anche, per atto di giustizia, ad una categoria che ne era stata esclusa: parlo dei corsi 69^o, 70^o e 71^o.

Il collega Cadorna non si è mostrato eccessivamente convinto di questo emendamento — da me presentato ed accettato dalla Commissione — perchè, evidentemente, anche questo finirà per creare un gruppo di scontenti. Io sono convinto però che abbiamo fatto un'ottima cosa.

È inutile che stia qui ad enumerare ulteriormente tutte le altre innovazioni che abbiamo inserito nel disegno di legge. C'è solo da domandarsi per quanto tempo questa legge resterà in vigore. Signori miei, di leggi di avanzamento, in questi ultimi anni, se n'è fatta più di una. Ma nessuna è riuscita mai a risolvere in modo radicale il grave problema dell'avanzamento degli ufficiali. Rammento che quando l'onorevole Baistrocchi fu nominato Sottosegretario e mise immediatamente mano ad una nuova legge per l'avanzamento, ad un alto

personaggio militare che gli faceva visita disse: « Sto preparando una nuova legge di avanzamento per l'Esercito che sarà il toccasana, che finalmente risolverà l'annoso problema ». Al che l'alto personaggio rispose: « Non so che cosa lei potrà fare durante il periodo che terrà la carica di Sottosegretario; ma una cosa è certa: qualunque cosa lei faccia, anche la più grande, non supererà mai quella — se riuscirà a farla — di aver dato all'Esercito una legge di avanzamento che possa essere accettata da tutti, perchè finora nessuno c'è riuscito ».

In coscienza credo che possiamo dire di aver fatto quanto si poteva per migliorare il disegno di legge; in effetti, risulta ora nettamente migliorato. Non ci siamo fermati soltanto alle buone intenzioni.

Credo che, con la stessa serena coscienza con la quale abbiamo condotto la discussione, possiamo ora approvare l'intero disegno di legge.

CADORNA, *relatore*. Poichè mi sono, come relatore nelle due successive edizioni, lungamente occupato di questo disegno di legge, sento il dovere di esprimere ora una parola se non conclusiva, almeno di consenso.

Il disegno di legge aveva due aspetti, l'uno funzionale e l'altro che chiamerò « assistenziale ». Questi due aspetti sono strettamente collegati fra di loro, perchè la difesa degli interessi della categoria degli ufficiali è in stretto rapporto con la funzionalità dell'Esercito, dato che quadri male tenuti e di basso morale sono esiziali per la compagine delle Forze armate.

Dal punto di vista funzionale la legge realizza per la prima volta nella storia delle nostre Forze armate, la normalizzazione delle carriere ed un sistema equilibrato per portare i migliori alle funzioni più importanti.

I più vecchi di noi ricordano i « corsi dei mille » i quali avevano improvvisamente affollato le scuole e poi stagnavano raggiungendo i limiti di età nel grado di capitano. Ricordano la situazione creatasi nel primo dopo guerra e che fu poi drasticamente risolta con la legge Baistrocchi. In quegli anni nel mio Reggimento eravamo sedici ufficiali superiori e le sentinelle ci prestavano malvolentieri il saluto, tanto era scaduto il nostro prestigio per difetto di

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

funzioni adeguate. Ed al fenomeno del ristagno seguiva quello delle carriere ingiustificatamente celeri. Lo stesso fenomeno si riproduceva nel secondo dopoguerra, aggravato dal blocco delle promozioni e dalla mancata applicazione delle vacanze obbligatorie. Si sono visti ufficiali di primissimo piano eliminati per raggiunto limite di età; ed i tentati salvataggi con leggine speciali non fecero che accrescere il disagio morale, anche se lo scopo che si prefiggevano, era buono.

Il disegno di legge si propone, attraverso reiterati esperimenti, di operare le scelte necessarie per portare in alto i migliori.

Taluno, basandosi sulla sfiducia creata dalla guerra e dalla cattiva applicazione di leggi precedenti, dubita che il criterio di scelta possa essere applicato con giustizia.

Occorre sfatare questa prevenzione: nessuna azienda degna di fiducia si priverebbe della possibilità di scegliere il suo personale.

Ricordo una frase che lessi sul diario di un valoroso capo partigiano, caduto nel modo più glorioso, il capitano Alfredo Di Dio: « Noi intendiamo mantenere il giusto rispetto dovuto al superiore ed apprezzarlo non tanto per il grado che porta quanto per i meriti che ha ». Questo sentimento è stato assai diffuso fra i combattenti; ed è stata causa di demoralizzazione la sensazione di essere comandati da inetti, che avevano raggiunto il grado solo per merito di anzianità.

Si potrà chiedere: « Il metodo col quale opererete le scelte sarà soddisfacente? ». Nessuno può impedire che nelle cose umane avvengano errori, ma indubbiamente la legge prevede una serie di esperimenti e di giudizi espressi da Commissioni formate da ufficiali di alto grado ove non possono prevalere particolari influenze.

Allorchè io insistevo sulla necessità di esperimenti molto seri, lo facevo perchè si dissipasse l'atmosfera di sfiducia, perchè nessuno pensasse che la legge consentiva favoritismi, come al tempo dei Borboni, allorchè si nasceva col grado di capitano!

Si deve ristabilire fiducia nella gerarchia.

Il senatore Messe sa quanto sia importante restituire prestigio alla gerarchia, sa quanto io abbia lottato perchè le alte cariche dell'Esercito fossero ricoperte da persone investite della generale fiducia, che agissero nel-

l'interesse supremo delle Forze armate e del Paese.

Si è detto che la prima stesura della legge conteneva delle « durezze »: così furono definite. Le avevamo anche allora rimarcate ed accettate solo come un male inevitabile. Nel riferire di fronte all'Assemblea avevo raccomandato al ministro Pacciardi di favorire un congruo aumento dell'indennità di riserva per compensare la minore permanenza media in servizio dell'ufficiale in confronto degli impiegati civili. Dissi che provvedimenti economici erano strettamente legati alle possibilità di applicazione della legge e ricordai di tener presente la sorte toccata alla legge Bais'rocchi. Mi fu opposta la inderogabile esigenza del bilancio, dal Ministro del tesoro in persona.

In questa seconda edizione della legge l'aspetto che ho definito assistenziale ha assunto carattere preminente. Già la legge sullo stato, da noi recentemente approvata, ha visto quadruplicata l'indennità di riserva rispetto alle primitive proposte. Ma la presente legge, nel suo meccanismo, assicura che oltre il 70 per cento degli ufficiali raggiungerà il grado di tenente colonnello. Questo risultato è stato ottenuto sia col mettere fuori organico gli ufficiali in servizio all'estero, e quindi con notevole sacrificio del Tesoro, sia col modificare la struttura della piramide, diminuendone la base e cioè il numero dei subalterni.

Provvedimento questo che, dal punto di vista funzionale, deve essere considerato dannoso per l'efficienza delle Forze armate, come la nostra esperienza delle ultime guerre ed il parere concorde di alleati e di nemici ha confermato.

L'ufficiale di complemento può solo limitatamente sostituire l'ufficiale effettivo nelle funzioni di istruttore. Ed anche il ripiego di trattenere in servizio oltre il periodo prescritto gli ufficiali di complemento, provoca altri inconvenienti, per esempio, quello di rendere ancora più difficile l'assorbimento di questi giovani nella vita civile. Io comprendo che oggi i ripieghi adottati siano un necessario quanto doloroso passaporto alla legge.

Ma auspico che le considerazioni fatte siano tenute presenti e la questione più di ogni altra importante dell'inquadramento degli ufficiali e sottufficiali nei minori reparti venga riesami-

nato non appena la disponibilità del bilancio lo consentirà.

Comunque, pur con le riserve fatte, mi auguro che la legge abbia una certa stabilità, che essa sia accettata alla grande massa degli ufficiali, che questi abbiano la sensazione dello sforzo che è stato fatto per conciliarne i due contrastanti aspetti. Bisogna dare la sensazione che era impossibile fare di più nella attuale situazione di bilancio, a meno che non si volessero abolire completamente le grandi unità per mantenere i quadri degli ufficiali. Nè possiamo pensare di chiedere altri cento miliardi per il bilancio della Difesa, perchè non tutti sarebbero d'accordo, non certamente il senatore Palermo.

La legge sia dunque accettata come un buon passo avanti, abbia una certa stabilità, non segua la sorte della legge Baistrocchi che dapprima stabilì una discriminazione per merito, poi per età, poi di nuovo per merito. A mio avviso, una legge diventa sempre buona purchè abbia una certa stabilità, perchè ciò che oggi può non sembrare giusto lo diventa domani, quando l'applicazione è uguale per tutti.

Ciò detto, non mi resta che ringraziare anzitutto l'onorevole Presidente che con pazienza, degna del più grande encomio, ha condotto questa difficile discussione, l'onorevole Sottosegretario che con grande competenza ci ha aiutato, e quanti hanno partecipato con tanta buona volontà e simpatia alla elaborazione del testo della legge, ivi compreso il nostro amico Taddei, perchè anche la voce dell'opposizione è una voce necessaria, non foss'altro per controllare le nostre idee. Egli ha parlato prevalentemente tenendo d'occhio le necessità dell'Arma dei carabinieri, che io conosco poco. Conosco però le altre Armi, e posso dire che per esse, certamente per la fanteria, la trascurata regina delle battaglie, la presente è una legge che possiamo votare con animo tranquillo nella coscienza di aver fatto il meglio che attualmente si potesse fare.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, può un laico prendere la parola in una Commissione presieduta dal senatore Cerica, onorata dalla presenza del maresciallo Messe, del generale Cadorna, del

generale Taddei, del generale Prestisimone? E quando dico « laico » intendo dire persona che non appartenga all'Ordine militare per vocazione.

Credo che un laico possa prendere la parola per due ragioni: anzitutto per la responsabilità personale che ci investe come membri di questa Commissione e, come nel caso del senatore Palermo, quali membri di grande competenza per avere brillantemente coperto la carica di Sottosegretario di Stato per la difesa.

Questa legge che approviamo nello scorcio di un nostro periodo di attività legislativa, quando stanno per suonare le campane di Natale, è una legge largamente attesa dalle Forze armate; non solo da quelli che ne saranno avvantaggiati, ma anche da quelli che ne saranno colpiti; non solo dagli ufficiali, ma anche dai sottufficiali, da chiunque appartenga alle Forze armate, perchè, in definitiva, la riorganizzazione dei quadri determinerà una migliore funzionalità di tutte le Forze armate.

Noi sediamo qui, nella Commissione della difesa, ed abbiamo detto solo parole di pace; noi siamo i responsabili della difesa del Paese, e questa difesa non può essere sempre e solamente rinuncia. Io appartengo ad un'Arma che ha per motto: « ci si difende attaccando », e non intendo dire questo in senso offensivo, ma unicamente nel senso che la garanzia della pace, nelle attuali condizioni del mondo, è assicurata solo dall'efficienza spirituale, tecnica funzionale delle Forze armate. È chiaro allora che dovevamo tener presente che non si poteva prolungare ancora quel ristagno delle carriere in cui si trovavano molto valorosi ufficiali. Tutto ciò creava un senso di disagio ed una perenne mortificazione. Noi riteniamo che tutta la vita sia scelta: si sceglie una filosofia, si sceglie una ideologia, ed una grande scelta il Paese deve fare rispetto alla pace: cioè i tutori della pace, i garanti dell'indipendenza e della sovranità nazionale debbono essere persone attentamente vagliate.

Le guerre del passato erano spesso guerre marginali dal punto di vista dei confini del Paese, guerre che non investivano tutta l'economia del Paese, guerre a volte fatte addirittura per rappresentanza, qualcosa come il duello tra Orazi e Curiazi.

Oggi purtroppo la guerra è guerra integrale, e noi viviamo in un Paese che si protende nel mare, appendice del più antico e glorioso continente, un Paese che può essere investito, oltre che dalla terra e dal mare, dall'aria. Oggi le montagne, per le possibilità dell'offesa aerea, non rappresentano più un baluardo di difesa; le montagne possono essere paragonate alle protuberanze che la mano umana avverte nell'afferrare un uovo. Comprendete perciò l'importanza per il Paese di avere nelle proprie Forze armate quadri efficienti, la necessità del ricambio dei quadri stessi, la necessità di evitare (come nel motore a scoppio nel quale alla aspirazione, alla compressione, allo scoppio, segue lo scarico) qualsiasi congestione. Occorre dinamismo, e non stasi.

La legge di avanzamento è la legge della dinamica, e questa dinamica creiamo mediante le vacanze obbligatorie: stimoliamo in tal modo i migliori a farsi avanti, per mezzo dei criteri della scelta, perchè, come ho già detto, tutta la vita è una scelta e, a mio avviso, meglio che in ogni altra carriera, nelle Forze armate si può operare questa scelta su una larga base di giudizi. Con questo criterio assicuriamo ai migliori la possibilità, oltre che la speranza, di potere domani avanzare, senza trovarsi davanti muri umani precostituiti, senza doversi rassegnare ad un appiattimento che toglie ogni speranza e mortifica ogni iniziativa.

Ogni opera umana ha le sue deficienze, ma il compito che abbiamo svolto mi fa dare con spirito entusiastico il mio voto favorevole ad una legge, discutendo la quale abbiamo tenuta presente la necessità di creare un dinamismo nella carriera, perchè ai posti di comando possano arrivare i competenti, lasciando aperto a tutti un adeguato sviluppo di carriera. Attraverso la trasformazione della figura geometrica della piramide, la cui base si è andata restringendo e il cui vertice allargando, quasi a diventare un parallelepipedo, abbiamo cercato di contemperare le opposte esigenze, per non creare eccessive preoccupazioni. Con l'aumento dell'indennità di riserva diamo la possibilità, a chi debba lasciare l'Esercito in età vigorosa, di non ritornare sbandato e privo di ogni conforto alla vita civile. Tutto quanto era possibile fare in questo momento lo abbiamo

fatto, per dare al Paese, se non la legge migliore, perfetta, la legge più conveniente.

Questa legge viene da noi approvata sotto la Presidenza di un glorioso e caro amico, il generale Cerica, che ringraziamo vivamente per la sua Presidenza veramente degna in tutto della grande Arma da cui proviene, degna della nobilissima carica da lui ricoperta come Presidente del Tribunale supremo militare; questa legge viene da noi approvata dopo la partecipazione appassionata di un altissimo ufficiale generale, che onora questa Commissione, il maresciallo Messe, con la collaborazione del generale Raffaele Cadorna, relatore e degno erede del suo padre glorioso del quale ha portato qui la competenza, la fede, l'ammirabile franchezza. Questa legge è stata realizzata con l'apporto del generale Taddei, apporto a volte positivo, a volte critico, ma sempre utile, perchè le leggi stesse della dinamica presuppongono l'attrito. Noi riteniamo l'attrito qualcosa che in definitiva diventa ragione dinamica. Questa legge è stata realizzata con la partecipazione del generale Prestisimone, che ci porta qui la voce dei combattenti dell'Africa, che tanto nobilmente egli rappresenta.

Noi laici cosa abbiamo fatto? In parte siamo stati a guardare; a volte siamo intervenuti con particolari proposte. Comunque siamo stati degnamente rappresentati dall'onorevole professore Bosco che, come rappresentante del Governo, e come costituzionalista, ha portato qui tutto il suo cuore, tutta la sua genialità e la sua cultura, perchè le leggi debbono essere considerate anche sotto il loro aspetto formale.

Di questa sua partecipazione, caro onorevole collega, le siamo particolarmente grati e riconoscenti.

Ed ora, onorevoli senatori, poichè il Natale è prossimo, auguro che il Natale di questa legge sia un Natale felice, come felice e lieto sia quello che verrà per voi e per le vostre famiglie. (*Approvazioni*).

PALERMO. Se non vi fosse da parte nostra la piena conoscenza della viva attesa da parte degli ufficiali italiani di questa legge, il voto della sinistra sarebbe contrario, perchè essa non è conforme allo spirito ed alla lettera della Costituzione. Del resto, anche voi della mag-

gioranza avete finito con l'ammettere che la legge non è perfetta.

Io vi dirò di più: questa legge ci lascia molto perplessi. Innanzi tutto noi ci troviamo ad approvare il presente provvedimento a distanza di tempo dall'approvazione e dalla promulgazione delle altre leggi fondamentali delle nostre Forze armate: gli organici e la legge sullo stato. Se noi avessimo potuto, come ho sempre chiesto, occuparci simultaneamente di tutte e tre le leggi, indubbiamente si sarebbe potuto fare un lavoro migliore.

Tale perplessità, lasciatemelo dire con la massima franchezza, è la stessa che si riscontra in questi ultimi periodi, in tutti i settori della pubblica Amministrazione.

Questa legge, a mio modo di vedere, ha un difetto fondamentale: non si ispira ai nuovi tempi, non si ispira alle nuove concezioni democratiche che abbiamo affermato e che devono guidarci. Io non voglio entrare nella tecnica della legge, pur avanzando le più ampie riserve; non voglio dirvi se il criterio adottato nella scelta è un criterio buono o un criterio cattivo; però, allo stato attuale delle cose richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo metodo introdotto nell'avanzamento degli ufficiali delle nostre Forze armate. Questo metodo, che potrebbe essere, come dice il senatore Cadorna, un metodo quanto mai buono e forse ottimo, perchè, attraverso la scelta, si può sempre avere quel che di meglio si trova in un determinato settore, mi preoccupa non poco, perchè vediamo che non solo alla capacità professionale, alla devozione alla Patria la scelta si ispira, ma si ispira pure ad altre considerazioni che hanno attinenza con la politica e che nulla hanno a che fare con l'efficienza delle nostre Forze armate. Permettetemi che, di fronte a questa situazione, che esiste e che oggi si va aggravando nel nostro Paese, esprima tutta la mia riprovazione e la mia protesta.

Un altro punto che mi ha profondamente colpito è stata un'affermazione fatta dai senatori Messe e Jannuzzi in occasione dell'esame delle tabelle dell'Esercito e degli organici degli ufficiali inferiori, sottotenenti e tenenti e della decisione di ridurre il numero da 2.107 a 1.603 per difficoltà di reclutamento. Quale è stata la motivazione? Se

lo domandate al collega Jannuzzi vi dirà che la causa va ricercata nel trattamento economico o nei limiti di età; se lo domandate al senatore Messe, egli vi dice che la colpa è della borghesia, che pure tanti servigi ha reso al nostro Paese, soprattutto nella prima guerra mondiale, dando un forte contributo alla guerra e alla vittoria, e che in questi tempi è completamente assente.

Io, onorevoli colleghi, dirò che per la questione del reclutamento degli ufficiali giocano tutti e tre i fattori suesposti, oltre ad un quarto, che, a mio modo di vedere, è predominante. Io penso che il trattamento economico non sia dei più adeguati, e voglio formulare il voto che noi si possa veramente elevare il trattamento economico degli ufficiali italiani, in maniera veramente efficiente, ed in maniera veramente giusta. Ma io desidero soffermarmi, me lo consenta l'onorevole Messe, sulla sua affermazione: la borghesia è assente.

Siamo d'accordo su ciò, onorevoli colleghi; ma non vi dice niente quest'assenza della borghesia? Non rappresenta, forse, un campanello di allarme, di fronte al quale voi dovrete aprire gli occhi e trovare altri mezzi ed altri sistemi per ovviare a tale assenza? La borghesia oggi è assente perchè nella sua stragrande parte, più che preoccuparsi degli interessi nazionali, più che preoccuparsi, come per il passato, di contribuire a difendere il Paese e di dare al Paese Forze armate efficienti, è legata allo straniero in ogni campo, da quello degli affari di ogni genere, a quello dei commerci e cerca così di ricavare il massimo profitto, anche se ciò è a danno della collettività. E così i figli della borghesia non vengono più educati, come una volta al culto della Patria, ma vengono oggi educati ad un culto del tutto diverso.

Voglio dirvi di più, onorevoli colleghi, che quello che veramente mi preoccupa, e sulla qual cosa sento il bisogno di richiamare la vostra attenzione, è il fatto che oggi, a distanza di dieci anni dalla fine della guerra, noi troviamo difficoltà nel reclutamento degli ufficiali, di quegli ufficiali tra i quali poi dovranno essere scelti i supremi comandanti delle Forze armate.

Innanzi tutto il fatto di avere ridotto il numero degli ufficiali inferiori vi dimostra che

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

il criterio della scelta che richiama quella figura geometrica della quale parlava l'onorevole Cadorna, viene ad essere abolita.

L'onorevole Cornaggia Medici parlava di parallelepipedo. Io non so che forma geometrica abbia questa costruzione delle nostre Forze armate; una sola cosa so che, quando si parla di scelta, e quando voi dite che attraverso la scelta si può fare arrivare ai posti di comando i più meritevoli, non potete ridurre la base quasi della metà; altrimenti come farete questa scelta? Se voi volevate adottare il principio della scelta, la base deve essere larga perchè soltanto dalla larghezza di essa avreste avuto la possibilità di scegliere.

Ma, tornando alla difficoltà del reclutamento, voglio porre questa domanda. Perchè i giovani onesti, amanti della Patria, i giovani che si ispirano alla tradizione del nostro Risorgimento, i giovani che si ispirano alla tradizione della nostra prima guerra mondiale dovrebbero venire sotto le armi? Quando voi dite a un giovane: vieni sotto le armi e sarai comandato dai comandanti della C.E.D. o dell'U.E.O., quel giovane, che si ispira alle nobili tradizioni del passato, si rifiuta.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, in base a queste considerazioni noi della sinistra, e intendendo parlare anche a nome degli amici socialisti e degli indipendenti di sinistra, dovremmo votare contro, e il nostro voto contrario significherebbe condanna non solo a questa legge ma a tutta la politica dell'attuale Governo democristiano, basata sulla discriminazione. Il Paese non si difende con la discriminazione, perchè il giorno in cui avrà bisogno, non si potrà discriminare tra il democristiano e il comunista; tutti debbono avere gli stessi diritti e tutti gli stessi doveri. Come farete, quando vi troverete di fronte ad una unica massa di cittadini che dovranno difendere la Patria, se essi non hanno gli stessi diritti? Ricordatevi l'esperienza del fascismo.

Ecco perchè, dicevo, dovremmo votare contro. Ed è unicamente perchè questa legge è molto attesa dalla massa degli ufficiali, e perchè ci rendiamo conto di questo bisogno che noi dichiariamo di astenerci dal voto.

MESSE. Chiedo la parola per fatto personale. Il collega Palermo ha detto che io avrei

affermato che la scarsa affluenza dei giovani alle scuole di reclutamento (io ho parlato di ufficiali e di sottufficiali) dipende dal fatto che la borghesia italiana, grande, piccola e media, non è più sollecita come una volta a dare, secondo nobilissime tradizioni, i propri figli per la formazione dei quadri delle nostre Forze armate.

Confermo pienamente questa affermazione; ma io non ho detto solo questo, perchè ho soggiunto che un'altra ragione, non meno importante dell'altra, per cui oggi non sono numerosi i giovani che scelgono la carriera delle armi, è quella del trattamento economico in un mondo che tende sempre più ad allineare gli uomini secondo la scala dei loro guadagni.

Quindi c'è un fattore economico e c'è un fattore sociale, ma c'è anche un altro fattore che incide e che non è meno importante, come ho avuto occasione di dire anche recentemente. E cioè che non dobbiamo dimenticare che usciamo da una guerra rovinosamente perduta, che ha distrutto tutto quello che avevamo accumulato in un secolo, a partire dal Risorgimento, e che la conclusione di essa non poteva essere più disastrosa. La guerra, la sua condotta, la conclusione, l'armistizio, non potevano non esercitare una profonda depressione sullo spirito di tutti. Anche perchè, molto ingenerosamente, si è finito col prendersela con le Forze armate, addossando loro anche quella che era specificatamente responsabilità politica.

Io vorrei domandare quanti sono coloro che non abbiano dato addosso alle Forze armate per il modo come è stata condotta la guerra, per il modo come è stata combattuta e conclusa! Adesso siamo a nove anni di distanza; ma non dimentichiamo i tristi giorni del 1946 e il 1947, quando un ufficiale non poteva mostrarsi in pubblico in divisa senza essere guardato con disprezzo.

Mi sia consentito di ripetere qui un giudizio personale, che è questo: uno dei più gravi errori commessi dalla nuova classe politica dirigente è stato quello di non aver saputo fare una distinzione netta, come sarebbe stato doveroso, tra la guerra quale fatto politico e la guerra quale fatto militare. Si poteva condannare la guerra come fatto politico, ma non si dovevano condannare tutte le Forze armate,

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

che avevano fatto il proprio dovere battendosi valorosamente.

Innegabilmente anche questa circostanza ha avuto una certa influenza sullo scarso entusiasmo dei giovani per la vita militare. Ed infatti, a mano a mano che ci allontaniamo dal conflitto il fenomeno si va attenuando.

Siamo andati solo oggi ad El Alamein a nove anni dalla fine della guerra! Certamente l'anno venturo vi torneremo. È soltanto da poco; ma adesso quando si cambia la guardia al Quirinale, si comincia a rivedere la gente che si leva il cappello quando passa la Bandiera.

Per concludere dirò che non credo che sulla scarsa affluenza dei giovani alle Accademie influisca il fatto che oggi noi facciamo parte di una coalizione piuttosto che di un'altra. È una considerazione che i giovani certamente non fanno all'atto di decidere se andare oppure no all'Accademia militare.

Non avrei da aggiungere altro. Mi sono permesso di prendere la parola solo per precisare alcuni punti sui quali si sono soffermati altri colleghi.

PRESTISIMONE. Il senatore Messe ha citato dei fatti dai quali dipende l'attuale stato di crisi delle nostre Forze armate. Lo stato di crisi delle nostre Forze armate dipende, a mio avviso, soprattutto dalla questione morale e dal clima che si è creato dopo la guerra, allorché ci si è slanciati contro i generali, mentre mai tanti generali sono caduti in guerra come in quella ultimamente combattuta.

Anche dopo la prima guerra mondiale, che pure si era conclusa vittoriosamente, era difficile reclutare ufficiali; quindi tutto ciò dipende dalla considerazione morale in cui l'Esercito è tenuto.

Di recente un oratore ha parlato della Bandiera. L'altro giorno mi trovavo per strada mentre passava la bandiera della Guardia di finanza: alcune persone, non molte, si toglievano il cappello; ma ciò che mi ha impressionato non era tanto il fatto di coloro che non si toglievano il cappello, quanto di alcuni automobilisti che richiedevano a colpi di sirena la strada libera. Ora la Bandiera rappresenta la Patria, e bisogna che sia circondata da tutto il rispetto possibile; pertanto la Bandiera

quando va al Quirinale va scortata da alcuni motociclisti, che facciano fermare il traffico automobilistico.

Quanto alla legge, che stiamo per approvare, riconosco che non è perfetta; penso però che sia il caso di accontentarsene.

CALDERA. Una legge, quando viene pubblicata, non si può ancora dire se sia buona o cattiva; la legge ha bisogno di essere sperimentata, e noi attendiamo dall'esperimento, il collaudo dei concetti informativi che la animano.

Certo si è che dobbiamo pensare seriamente a che le Forze armate del nostro Paese, come dicevo in Aula parlando sul bilancio della Difesa, siano addestrate al concetto della difesa del territorio nazionale. Tanto maggiore sacrificio, spirito e audacia avranno le azioni dei nostri militari quanto maggiore sarà l'amore per il nostro Paese; e l'amore per il nostro Paese le nostre Forze armate l'avranno quando tutta la popolazione saprà di possedere un esercito che è degno di essere amato e stimato.

Il fatto è, che il criterio della scelta può essere efficace; ma lo aspettiamo al vaglio della pratica. Leggevo questa mattina su un giornale, quale è stato il sacrificio delle Forze armate nell'ultimo conflitto: 88 generali e ammiragli caduti: è una percentuale molto elevata e che fa molto riflettere; 1.200 ufficiali superiori; 13 mila ufficiali inferiori; 17.000 sottufficiali, 230 mila soldati; tiriamo le somme di tutti questi Caduti e avremo una cifra molto ingente. Ora, che cosa ha il nostro Paese per tutti questi Caduti? Non abbiamo che la speranza di guardare avanti nell'avvenire.

Oggi dobbiamo riscattare la vergogna del passato. Ed è blasfemo quello che tante volte si legge o si sente dire intorno alla Liberazione, che viene definita « cosiddetta ». Ora io vi ricordo che quando il 4 novembre si celebra la ricorrenza della vittoria della guerra 1915-1918, tutti gli Italiani sono uniti intorno alle Forze armate, ma sono uniti anche attorno a quel Corpo volontari della libertà, il quale ha dato tutto al nostro Paese nell'ultimo periodo dell'ultima guerra. Eppure, il 4 novembre ultimo scorso, in una frazione di Verona, che ha avuto 18 partigiani fucilati, uno dei rappresentanti comunali di Verona ha impedito che la ban-

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

diera dell'A.N.P.I. entrasse nella chiesa parrocchiale.

Ora, quando noi veniamo a conoscenza di questi episodi di discriminazione fra l'Esercito regolare e quello che è nato dalla contingenza dell'8 settembre, non abbiamo altro che sperare in un rinsavimento di tutti gli Italiani. Vi sono uomini in questa Aula che hanno dato tutto di se stessi per la grandezza del nostro Paese.

Non dispiaccia all'amico Cadorna che lo ricordi quando egli comandava il Corpo d'armata a Ferrara — io ero allora in relazione con lui — perchè so quanto egli fece per mantenere uniti i soldati sbandati, i quali cercavano un punto d'appoggio per difendere il nostro Paese e per ridonare al nostro Paese la libertà.

A vedere ora invece tante volte vituperati ed infangati i 40 mila morti partigiani, i 70 mila dispersi, viene veramente l'amarrezza nel cuore, e si pensa che è delittuoso parlare di « cosiddetta » Liberazione.

È stato anche un grave errore quello di trattare in maniera inadeguata certi ufficiali partigiani arruolati in servizio permanente effettivo nell'Esercito regolare, i quali, appena sospetti di aver appartenuto a talune formazioni nel nord, durante l'occupazione tedesca, sono stati per la maggior parte trasferiti in reparti di stanza nelle Isole, e specialmente in Sardegna. Questi uomini che avevano dato tutto alla guerra di Liberazione, oggi vengono guardati con sospetto, e forse si pensa che non possano servire degnamente e con coscienza il nostro Paese.

Io vorrei in sostanza, che anche gli ufficiali nel loro complesso avessero la coscienza del posto che occupano e della missione che devono compiere. È veramente doloroso e miserevole quello che accadeva qualche anno fa quando, andando in un alto comando o in un alto ufficio militare, si trovavano gli ufficiali superiori intenti a sfogliare le pagine dell'Annuario militare. Mancavano la Costituzione, il Codice civile, il Codice penale, il Codice penale per l'Esercito in tempo di guerra e di pace, ma l'Annuario era nelle mani di tutti, perchè ciascuno sperava di trovare qualcuna delle molte disposizioni che consentisse di superare un collega, forse di meriti maggiori.

Io mi auguro che questo disegno di legge a suo tempo sia osservato e dia quei frutti che noi ci proponiamo che vengano raggiunti. E perciò, anche se in pratica la legge non risulterà perfetta e avrà bisogno di modificazioni, speriamo perlomeno che dia tranquillità ai seri, agli onesti, ai galantuomini che fanno parte del complesso degli ufficiali, e che veramente sia una legge che garantisca loro quegli avanzamenti che i loro meriti esigono e secondo la loro dignità.

Pertanto noi attendiamo alla prova dei fatti questo provvedimento, sul quale potremmo avanzare molte riserve. Noi, come diceva il senatore Cornaggia Medici, siamo un po' estranei alla compagine militare, ma sappiamo che molti dubbi e molte perplessità animano coloro che hanno dato all'Esercito tutta la loro vita e tutta la loro attività. Ed è per questo che anche il Gruppo al quale appartengo, senza avversione e senza essere favorevole, sente di dover astenersi dall'approvare il disegno di legge, in attesa dei frutti che speriamo il provvedimento possa dare.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle nobili parole che tutti gli onorevoli colleghi hanno pronunciato nella discussione finale di questo disegno di legge il quale, specialmente nella seduta odierna, ha dato l'occasione di esprimere giudizi anche su avvenimenti storici, che però non sono direttamente connessi al merito della legge sullo avanzamento degli ufficiali.

Consentitemi di rilevare che siamo dinanzi al terzo importantissimo provvedimento in materia di ordinamenti militari che il Senato della Repubblica approva nella presente legislatura. Infatti, prima di questo sono stati approvati altri due disegni di legge presentati dal Governo: quello sullo stato degli ufficiali e quello sullo stato dei sottufficiali.

Io, che ho avuto la ventura di rappresentare il Governo nella discussione di tutti e tre questi disegni di legge presentati al Senato, posso testimoniare dell'appassionato fervore posto dal Parlamento in questa opera legislativa che segna una pietra miliare sulla via della riorganizzazione delle Forze armate, i cui ordinamenti devono essere ispirati ai più assoluti criteri di giustizia.

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

Siamo ora di fronte alla regolamentazione dell'avanzamento, che è stata forse la più tormentata, la più difficile e la più complicata delle tre leggi. Pensate che si tratta di circa 200 articoli e di 10 tabelle: un vero e proprio codice. Spesso il pubblico non si rende conto del lavoro legislativo che si compie in sede di Commissione e, guardando la data di presentazione (dicembre 1953) e quella di approvazione (dicembre 1954), è portato a trarre illazioni inesatte. In realtà, come si poteva non dedicare una profonda meditazione su questo disegno di legge da cui dipende la carriera di tutti gli ufficiali, ed al quale quindi è connessa l'organizzazione della difesa della Nazione?

Come ha ricordato il senatore Messe abbiamo approvato un disegno di legge ispirato al criterio dell'avanzamento a scelta e alle vacanze obbligatorie. Noi, conoscendo che questo è un sano principio ispiratore, abbiamo considerato che, se in ogni organismo civile si sente il bisogno di ricorrere alla scelta nella nomina di capi, *a fortiori* questo criterio deve essere seguito nelle Forze armate, dove il comando deve essere esercitato non tanto in virtù della anzianità, quanto in virtù della personale capacità e, soprattutto delle prove di valore date nel campo militare.

Quindi la grande maggioranza della Commissione è d'accordo sui principi direttivi che abbiamo seguito: la scelta, la vacanza obbligatoria, il sistema di promozioni fisse ogni anno.

Tali criteri sono stati attuati, però, consentendo alla grande maggioranza degli ufficiali subalterni di raggiungere il grado di tenente colonnello.

Attraverso quale sistema si è raggiunto tale risultato? Come ha detto il senatore Cadorna, restringendo la base della piramide. Tuttavia, redigendo le tabelle, abbiamo ribadito che, pur così modificata la struttura geometrica dell'ordinamento, rimaneva tuttavia inalterata la efficienza della compagine strutturale delle Forze armate, in quanto che la piramide continua a sussistere anche se la sua base sarà costituita da qualche pietra di complemento. Ma, in ogni caso, la proporzione fra i gradi è assicurata.

A proposito degli ufficiali subalterni abbiamo considerato che, dati i buoni risultati dei

corsi e del reclutamento era possibile utilizzarli, sia pure provvisoriamente, nei gradi superiori. È chiaro che poi, quando esamineremo il problema dell'ordinamento nel suo insieme rigarderemo anche il numero degli ufficiali reclutati e studieremo il problema anche in relazione all'eventuale possibilità di elevare taluni sottufficiali a funzioni più elevate. La questione del reclutamento ha dato il via a una discussione, che si può qualificare politica. Tutti sosteniamo che l'Esercito deve rimanere estraneo alla politica, ma oggi il senatore Palermo ha voluto colorire la discussione con accenti politici.

A nome del Governo dichiaro che, come sempre, l'Esercito è e resta estraneo alla politica; vorrei dire anzi che una delle cose belle che ho ammirato vivendo nella famiglia delle Forze armate, è proprio questa della loro apoliticità. È una garanzia per il Paese, a cui tutti dobbiamo tenere. Ora, a proposito delle lacune del reclutamento, il senatore Palermo ha dimenticato un particolare: e cioè che man mano che ci si allontana dalla fine della guerra, il reclutamento è andato notevolmente migliorando. È fatale che ogni guerra perduta porti, nei primi tempi, a conseguenze depressive sullo spirito militare di un Paese.

Lasciamo stare quindi il processo alla borghesia, che non c'entra. Debbo anzi dire che, inaugurando qualche giorno fa a Caserta il corso della Scuola per specialisti dell'Aeronautica, ho potuto constatare direttamente l'elevato spirito di entusiasmo degli allievi. Su due mila posti abbiamo avuto 6.500 domande di giovani che desideravano frequentare la scuola specialisti. A questo proposito desidero sottolineare il grande servizio che rendono le Forze armate al Paese preparando tecnicamente i nostri giovani e concorrendo così alla soluzione del nostro problema sociale che è soprattutto problema di istruzione oltre che di educazione. Le nostre tre Forze armate, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica prendono questi ragazzi ignari di un mestiere e li restituiscono alla collettività operai formati e tecnici specializzati. Oggi le Forze armate non esplicano soltanto la funzione di corroborare il carattere del cittadino, ma anche quella di istruirlo tecnicamente e di prepararlo alla vita pratica.

Sia detta dunque una parola tranquillante per il problema del reclutamento, il quale migliora sempre di più, man mano che nella Nazione ritornano il rispetto e il prestigio delle Forze armate, che sono dovuti non solo alle tradizioni nobilissime dei nostri soldati ed ai sacrifici che essi hanno sofferto, ma anche all'eroismo che hanno dimostrato nell'ultima guerra. Siamo convinti che il trattamento economico non è ancora sufficiente, ma assicuro il Senato che il Ministero cerca costantemente di migliorarlo. Si sta, per esempio, studiando in questi giorni il problema del miglioramento dell'indennità militare.

In conclusione, per una valutazione globale della legge, non diciamo che essa è il minor male, senatore Taddei (e la ringrazio per la attiva partecipazione alla discussione, perchè l'opposizione, soprattutto quando è ispirata alla conoscenza delle esigenze delle Forze armate, è utile e necessaria, come dimostra il fatto che io ho accettato talune delle sue proposte), ma diciamo che è il maggior bene possibile.

Consentitemi di aggiungere l'augurio che la Camera dei deputati possa giungere sollecitamente alla conclusione dell'*iter* di questo provvedimento tanto atteso. Desidero infine rivolgere una parola cordiale di ringraziamento a nome del Governo al nostro Presidente, senatore Cerica, che con tanto amore, pazienza e conoscenza della materia ha guidato i nostri lavori. Un ringraziamento vivissimo rivolgo al senatore Cadorna, grazie alla cui conoscenza della materia abbiamo potuto superare parecchi scogli. Un ringraziamento affettuoso al senatore Messe per i suoi preziosi consigli, ispirati all'altissima concezione che egli ha delle Forze armate. Ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti su questa legge ed anche la opposizione per l'apporto che ha dato alla discussione.

Consentitemi infine di felicitarmi con il Senato che con l'approvazione di questo disegno di legge, ha contribuito grandemente a quel rinnovamento degli ordinamenti militari che è il presupposto per l'elevazione spirituale e materiale delle nostre amatissime Forze armate.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda dirò poche parole. Questo disegno di legge, esaminato in

due sedute preliminari e in 38 sedute deliberanti, per un complesso di 138 ore di discussione, è stato, dalla 4^a Commissione del Senato, esaminato, perfezionato con opportuni emendamenti e sta per essere approvato. Un grande lavoro, coscienzioso, operoso e redditizio, nell'interesse delle Forze armate è stato, dalla 4^a Commissione del Senato, compiuto in sede legislativa.

Siccome nel mondo di perfetto — in senso assoluto — non c'è nulla, è evidente che anche la legge che abbiamo elaborata presenterà qualche lato che potrà non essere da tutti ritenuto esente da critica. Però, nel bilancio complessivo, essa si presenta del tutto soddisfacente. Con gli emendamenti apportati al testo primitivo la massa degli ufficiali potrà raggiungere il grado di tenente colonnello. Si doveva dare una rotaia all'avanzamento delle Forze armate, per una normalizzazione delle carriere e si è data, così come si è perfezionato il meccanismo dell'avanzamento. Non condivido il pensiero pessimistico di alcuni i quali ritengono che sia una prerogativa degli Italiani il fenomeno per il quale, a seguito di una guerra perduta — e perduta nelle condizioni che sappiamo — si debba verificare un assenteismo duraturo di simpatia e di fiducia pubblica nelle Forze armate e nelle istituzioni militari. Quando ero allievo della scuola militare appresi che dopo Jena ed Auerstädt, cioè dopo la guerra disgraziata del 1806, nella vecchia Prussia, che era erede della recente, grande tradizione militare di Federico II, dove era organica e operante la ferrea inquadratura militare del grande Federico, furono addossate ai militari, e soltanto a loro, le colpe che erano soprattutto politiche, della guerra sbagliata in partenza contro Napoleone.

Infatti è nell'ordine delle cose, è sempre avvenuto che quando una guerra si perde, il popolo cerca un capo espiatorio, ed è facile che questo sia trovato in coloro che l'hanno combattuta e, più di ogni altro, sopportata e sofferta e cioè i militari. In genere è sempre stato così.

D'altra parte l'Italia ha sostenuto una guerra paradossale di carattere intercontinentale che non era in grado di affrontare e di sopportare. Le nostre Forze armate non erano in grado di sostenere un conflitto che si presen-

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

tava infinitamente superiore alla loro costituzione, al loro armamento e progresso tecnico, alla loro potenzialità e al loro stesso ordinamento. Esse agivano in condizioni ed in possibilità operative riferibili al 1911 o al massimo al 1920 e non potevano fronteggiare forze avversarie formidabilmente armate e tecnicamente dotate, che operavano in modo aggiornato. In tali condizioni di disperata inferiorità le nostre Forze armate hanno fatto intero il loro dovere come provano le cifre delle elevate perdite che ha ricordato qui il senatore Caldera. Non abbiamo quindi da vergognarci di nulla. Militarmente nella guerra 1940-43 probabilmente altri avrebbe fatto peggio di noi se si fossero trovati nelle nostre condizioni; altri, senza dubbio, non avrebbe resistito per 36 mesi al tremendo rullo compressore delle moderne schiaccianti forze terrestri, marittime ed aeree degli avversari.

È con questo spirito e con questi sentimenti, che noi possiamo coscienziosamente approvare questa legge, sicuri di aver compiuto tutto il nostro dovere.

Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, do lettura del testo del provvedimento, nella sua formulazione definitiva, e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, o di altra specie, rese necessarie dal coordinamento:

TITOLO I.

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

CAPO I. — NORME FONDAMENTALI.

Art. 1.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

Art. 2.

L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:

ad anzianità;
a scelta.

L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali.

Art. 3.

Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1 e deve, inoltre, essere compreso, in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità secondo le norme della presente legge.

Art. 4.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

CAPO II. — RUOLI DI ANZIANITÀ

Art. 5.

Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 6.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono i seguenti:

- 1° arma dei carabinieri;
- 2° arma di fanteria;
- 3° arma di cavalleria;
- 4° arma di artiglieria;
- 5° arma del genio;
- 6° servizio tecnico di artiglieria;
- 7° servizio tecnico della motorizzazione;
- 8° servizio automobilistico;
- 9° servizio sanitario (ufficiali medici);
- 10° servizio sanitario (ufficiali chimici - farmacisti);
- 11° servizio di commissariato (ufficiali commissari);
- 12° servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
- 13° servizio di amministrazione;
- 14° servizio veterinario

Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali e i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

Art. 7.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti:

Corpo di stato maggiore:

- ruolo normale;
- ruolo speciale.

Corpo del genio navale:

- ruolo normale;
- ruolo speciale.

Corpo delle armi navali:

- ruolo normale;
- ruolo speciale.

Corpo sanitario:

- ruolo medici;
- ruolo farmacisti.

Corpo di commissariato:

- ruolo normale;
- ruolo speciale.

Corpo delle capitanerie di porto:

- ruolo normale;
- ruolo speciale.

Corpo equipaggi militari marittimi:

- ruolo servizi nautici;
- ruolo servizi macchina;
- ruolo servizi tecnici;
- ruolo servizi contabili;
- ruolo servizi portuali.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se appartenenti al Corpo di Stato maggiore, al Corpo del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica sono i seguenti:

Arma aeronautica:

- 1° ruolo naviganti normale;
- 2° ruolo naviganti speciale;
- 3° ruolo servizi;
- 4° ruolo specialisti:
 - categoria motoristi;
 - categoria montatori;
 - categoria marconisti;
 - categoria armieri artificieri;
 - categoria elettricisti;
 - categoria fotografi;
 - categoria automobilisti.

Corpo del genio aeronautico:

- 1° ruolo ingegneri:
 - categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, d'armamento, chimici);
 - categoria geofisici.

2° ruolo assistenti tecnici:

- categoria costruzioni aeronautiche e edilizie;
- categoria assistenti di meteorologia.

Corpo di commissariato aeronautico:

- 1° ruolo commissariato;
- 2° ruolo amministrazione.

Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali medici.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette categorie del congedo.

CAPO III. — AUTORITÀ COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO.

Art. 9.

Esprimono giudizi sull'avanzamento:

la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata; i superiori gerarchici.

Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianità.

Art. 10.

I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprono cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.

Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di stato maggiore della difesa.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità per l'avanzamento ad anzianità e a scelta, con votazione segreta per l'avanzamento per meriti eccezionali.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto.

Art. 11.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

- a) dall'ufficiale generale che riveste la carica di capo di stato maggiore dell'Esercito;
- b) dai generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità com-

plesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali;

c) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma.

Intervengono con voto consultivo i capi di Servizio, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del rispettivo Servizio.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i Servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

Art. 12.

La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di capo di stato maggiore della Marina e di presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di comandante in capo di forze navali e di comandante in capo di dipartimento militare marittimo;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, che non rivesta la carica di cui alla successiva lettera e) quando la valutazione riguarda gli ufficiali del rispettivo Corpo;

d) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici;

e) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti navali, o di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo o dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguarda, rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti.

Art. 13.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da tre generali di squadra aerea designati annualmente dal Ministro;

c) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani del corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguarda ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti.

Art. 14.

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro della difesa, presidente;

b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma e del rispettivo servizio.

I componenti della Commissione di cui alle lettere *b*) e *c*) sono designati dal Ministro.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori.

Art. 15.

La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) dall'ufficiale ammiraglio vice presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da un ufficiale ammiraglio designato dal Ministro su proposta del Capo di Stato Maggiore della Marina;

c) da tre ufficiali ammiragli o capitani di vascello, designati dal Ministro;

d) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla direzione generale.

e) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo, o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. In caso di assenza o impedimento il direttore generale o l'ispettore generale delle capitanerie di porto è sostituito dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla direzione generale o all'ispettorato generale purchè di grado non inferiore a colonnello;

f) dall'ufficiale generale o colonnello appartenente allo stesso Corpo dell'ufficiale da valutare di cui alla precedente lettera *e*), più elevato in grado o più anziano tra quelli destinati al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, che non rivesta la carica di direttore generale o di ispettore generale delle capitanerie di porto e che non sia impedito dall'intervenire;

Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione è composta, rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

La Commissione è presieduta da un ufficiale ammiraglio annualmente designato dal Ministro che può sceglierlo anche fra i componenti della Commissione.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti.

Art. 16.

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dall'ufficiale generale vice presidente della Sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da un ufficiale generale designato dal Ministro su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) da tre ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti, designati dal Ministro;

d) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, non impediti dall'intervenire, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale.

La Commissione è presieduta da un generale annualmente designato dal Ministro che può sceglierlo anche fra i componenti della Commissione.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.

Art. 17.

I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonché dei capitani di complemento dell'Esercito.

Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

CAPO IV. — VALUTAZIONE
PER L'AVANZAMENTO.

Art. 18.

L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 19.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art. 20.

Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 21.

La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.

Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio

permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui dipende l'ufficiale.

Art. 22.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

Art. 23.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.

Art. 24.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 23 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;
 b) benemerenzze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata o ufficiale di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Art. 25.

Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 22 e 23, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

Art. 26.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sot-

toposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

Il giudizio espresso dal superiore gerarchico è definitivo.

Art. 27.

Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

Salvo quanto disposto negli articoli 61, 62, 83, 86, 94 e 95, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo, è collocato a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale è stato valutato.

CAPO V. — QUADRI DI AVANZAMENTO.

Art. 28.

Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Gli ufficiali di cui alla lettera a) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto è stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

Art. 29.

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma

forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

Art. 30.

Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 28.

CAPO VI. — PROMOZIONI.

Art. 31.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 32.

È sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

Art. 33.

Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 34.

L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 35.

La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

TITOLO II.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

CAPO I. — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Art. 36.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni

specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.

Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi, esami, esperimenti, di cui al primo comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 37.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 il Ministro ogni anno determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonchè gli ufficiali di cui all'articolo 66, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verificano vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 46, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 19 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 36, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avan-

zamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.

Art. 38.

L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del Ministro è adottata previo parere del capo di Stato Maggiore della rispettiva Forza armata e della competente Commissione di avanzamento.

Art. 39.

L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.

Art. 40.

L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

CAPO II. — PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Art. 41.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale, nei cui confronti il Consiglio dei

ministri abbia deliberato di non promuoverlo, è tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 42.

Determinano vacanze organiche:

- a) le promozioni;
- b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
- c) i trasferimenti in altro ruolo;
- d) i collocamenti in soprannumero agli organici, ai sensi degli articoli 46 e 185;
- e) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), d), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera e) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

Art. 43.

Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.

Art. 44.

Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.

Art. 45.

Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel

grado superiore ulteriori vacanze queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1° gennaio di tale anno.

Nei casi indicati nei commi precedenti è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.

Art. 46.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità

sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono valutati nuovamente nell'anno successivo e, qualora dichiarati non idonei oppure dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati.

CAPO III. — EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE.

Art. 47.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 32, perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato.

Art. 48.

L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 19, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 47.

Art. 49.

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 33 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 47.

Art. 50.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 36, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per

motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 47.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni

Art. 51.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 20, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo

CAPO IV. — RINNOVAZIONE DI GIUDIZIO DI AVANZAMENTO ANNULLATO.

Art. 52.

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento a scelta, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizio-

nale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la nuova valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.

Se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato nuovamente valutato.

CAPO V. — AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI.

Art. 53.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che in azioni di carattere militare o in situazioni eccezionali abbia dimostrato di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

Art. 54.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in qua-

dro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

CAPO VI. — NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO.

Sezione prima. — *Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esperimenti.*

Art. 55.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

Art. 56.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 61, ripetere i corsi e gli esperimenti.

Sezione seconda. — *Avanzamento nei vari ruoli e gradi.*

Art. 57.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo:

nel ruolo unico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata;

nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa;

nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali;

nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), sino al grado di tenente generale;

nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del Servizio di amministrazione, del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale;

nel ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), sino al grado di colonnello.

Art. 58.

L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di precedenza agli effetti della promozione è determinato dall'anzianità di grado; in caso di pari anzianità di grado si applica l'articolo 9 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 59.

L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ha luogo ad anzianità.

Art. 60.

L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, ha luogo a scelta.

I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

Art. 61.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento è ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in deroga all'articolo 39 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 62.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonchè del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella numero 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo allo avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 63.

Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 62.

Sezione terza. — Disposizioni speciali per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

Art. 64.

Gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione per essere valutati per l'avanzamento, oltre ad aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche e aver superato gli esperimenti previsti, a seconda del grado, dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge, devono essere preventivamente dichiarati idonei alla carica inerente al grado superiore.

La idoneità alla carica predetta è accertata dalla Commissione di cui al successivo articolo 65 a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro.

L'ufficiale dichiarato non idoneo alla carica inerente al grado superiore, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare o, se si tratti di capitano o maggiore, quando entri in turno di valutazione, è considerato a tutti gli effetti non idoneo allo avanzamento.

Art. 65.

La Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica inerente al grado superiore è composta:

a) per il Servizio tecnico di artiglieria: da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro - presidente; dall'ispettore d'artiglieria; dal direttore generale di artiglieria; dal tenente generale capo del Servizio tecnico di artiglieria;

b) per il Servizio tecnico della motorizzazione:

da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro - presidente; dall'ispettore generale della motorizzazione;

dal tenente generale capo del Servizio tecnico della motorizzazione.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, per la Commissione di cui alla lettera a) un colonnello del Servizio tecnico di artiglieria o dell'Arma di artiglieria, e per la Commissione di cui alla lettera b) un colonnello del Servizio tecnico della motorizzazione o del Servizio automobilistico.

Art. 66.

I maggiori e i capitani del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il sesto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del settimo anno di permanenza nel grado.

La promozione dei capitani non può essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico.

Sezione quarta. — *Vantaggi di carriera.*

Art. 67.

I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 37 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello, o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo.

Art. 68.

Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 67, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo.

Art. 69.

L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da

causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, è considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare il corso.

Il tenente che, in applicazione dell'articolo 61, quarto comma, ripeta il corso, non può conseguire vantaggio di carriera.

Art. 70.

I titoli di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'articolo 119 non danno luogo a vantaggi di carriera.

CAPO VII. — NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA.

Sezione prima. — *Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di comando, di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.*

Art. 71.

Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonché il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandante, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purchè addette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale.

La metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore della Marina è considerato, ai fini dell'avanzamento quale imbarco in comando di Forze navali.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza.

Art. 72.

Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

Art. 73.

Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualità di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi di osservazione aerea sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Agli effetti del precedente comma si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto.

Art. 74.

La determinazione del Ministro di cui all'articolo 38, quando si tratti di ufficiale del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, è adottata di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

Art. 75.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i corsi e gli esami.

Sezione seconda. — *Avanzamento nei vari ruoli e gradi.*

Art. 76.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra;

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore;

nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario, sino al grado di colonnello;

nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di fregata;

nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente colonnello;

nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano.

Art. 77.

Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro della marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale Amministrazione.

Art. 78.

L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

Art. 79.

L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori generali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha luogo a scelta.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri di avanzamento ai

sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

Art. 80.

L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 81.

L'avanzamento dei capitani di corvetta e dei maggiori ha luogo ad anzianità.

Art. 82.

L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 83.

L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. I tenenti da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo.

I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari ma-

rittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 84.

Al corso superiore e agli esami previsti dalla tabella numero 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello del ruolo normale e a capitano del Corpo sanitario, e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i sottotenenti di vascello provenienti dallo stesso corso dell'Accademia navale e i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonchè i sottotenenti di vascello e i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado provenienti da uno stesso corso della Accademia o reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un corso o concorso successivo.

I sottotenenti di vascello del ruolo normale e i tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'articolo 39 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Art. 85.

Per i sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato o delle capitanerie di porto, che superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami di cui all'articolo precedente viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale al termine del corso superiore o all'esame, e del punto relativo alla attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale

e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente, dal sottocapo di stato maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonchè dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino il corso superiore o gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso o gli esami nella prima sessione

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, frequentino il corso superiore o sostengano gli esami con ritardo, qualora superino il corso superiore o gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero frequentato il corso superiore o sostenuto gli esami a loro turno.

Art. 86.

L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, e, se idonei, promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado.

I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 87.

Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37, lettera a), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver seguito presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della scuola da ingegneria navale e il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbono completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, debbono completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale di esame dell'ultimo anno.

Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni, purché al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi

dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono però aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo previsto dal precedente comma o che, al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.

Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

CAPO VIII. — NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA.

Sezione prima. — *Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.*

Art. 88.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo dello stato maggiore dell'Aeronautica è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

Art. 89.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 96, ripetere i corsi e gli esami.

Sezione seconda. — *Avanzamento
nei vari ruoli e gradi*

Art. 90.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo:

nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al grado di generale di squadra aerea;

nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti e di armamento e sino al grado di maggior generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello;

nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggior generale;

nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello;

nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano.

Art. 91.

L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 92.

L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità, eccettuati i maggiori del ruolo naviganti normale per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

I maggiori del ruolo naviganti normale da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo.

Art. 93.

L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta.

I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito

Art. 94.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 95.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare, di cui alla tabella numero 3 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 96.

Per i sottotenenti del ruolo naviganti normale che superino il corso di perfezionamento viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento.

I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare.

Art. 97.

I sottotenenti del ruolo naviganti normale, che non conseguano il brevetto di pilota militare, possono essere trasferiti, a domanda, nel

ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 96.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 98.

L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non può, nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

TITOLO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A DISPOSIZIONE

Art. 99.

Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente, e comunque non prima di un anno dal collocamento a disposizione. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 100.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili.

TITOLO IV.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA, DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

CAPO I. — NORME COMUNI.

Art. 101.

Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

Art. 102.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

Art. 103.

L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 102 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.

Art. 104.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 102, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 19, 20, 32 e 33, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo III del Titolo II della presente legge.

Art. 105.

Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione

Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è pro-

rogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

CAPO II. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA.

Art. 106.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

Art. 107.

L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento del periodo di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio

Art. 108.

L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 109.

L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avan-

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

zamento, consegue la promozione nella ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

CAPO III. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Art. 110.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

Art. 111.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli, stabiliti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi ed esperimenti, di cui al precedente comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

È dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

Art. 112.

L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di

pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 113.

I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo di cui all'articolo 102

Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 105, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali predetti, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento, a norma dell'articolo 27, secondo comma.

Art. 114.

Per gli ufficiali di complemento della Marina il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella numero 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

CAPO IV. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA.

Art. 115.

L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

L'ufficiale della riserva proveniente dalla ausiliaria, che sia stato promosso durante la permanenza in tale posizione non consegue avanzamento.

Art. 116.

L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco prescritti, rispettivamente, dall'articolo 36, primo comma, e dall'articolo 107, primo comma, o, eventualmente, il periodo di servizio richiesto dall'articolo 107, secondo comma.

Art. 117.

L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

TITOLO V.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
DEL RUOLO D'ONORE

Art. 118.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo medesimo. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

In nessun caso gli ufficiali di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione.

TITOLO VI.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

CAPO I. — NORME DI CARATTERE GENERALE.

Art. 119.

Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

Art. 120.

Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata, e di generale di armata aerea, prescindendo dall'ordine di anzianità.

Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 121.

I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dall'articolo 36, sono ridotti alla metà.

Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, prescritti dal suddetto articolo 36 e dall'articolo 111.

Art. 122.

I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.

Art. 123.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

Salvo quanto disposto nel secondo e quinto comma dell'articolo 46, qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 124.

I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi del precedente articolo 123, secondo comma, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata.

Art. 125.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

Art. 126.

Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 115. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.

Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

Art. 127.

In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.

CAPO II. — PROMOZIONI ED AVANZAMENTI
PER MERITO DI GUERRA.

Art. 128.

La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.

La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che la determinò.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.

Art. 129.

La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado superiore a quello col quale fu collocato a disposizione.

Art. 130.

L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contribuirono.

Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado alla data predetta, di un numero di posti pari alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquisito il titolo all'avanzamento, stabilite dalle tabelle numeri 8, 9, 10 annesse alla presente legge.

Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel

ruolo del grado superiore, nè oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.

Art. 131.

L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco, di cui all'articolo 121, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 125, secondo comma, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

L'ufficiale che non abbia ancora compiuto i periodi indicati al primo comma, è valutato dopo che li abbia ultimati, ma sarà considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.

Art. 132.

Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.

Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore o corrispondente, e della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

CAPO III. — FUNZIONI DEL GRADO SUPERIORE.

Art. 133.

In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra.

Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado

stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati all'articolo 36.

CAPO IV. — AVANZAMENTO DI UFFICIALI DECEDUTI O IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE

Art. 134.

L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando, in conseguenza delle cause predette, non abbia potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 121 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 125, secondo comma. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale può conseguire la promozione a suo turno.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma precedente.

Qualora, per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneità fisica, abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'articolo 50.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purché l'ufficiale sia stato compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare durante il tempo

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

di guerra. Per l'ufficiale di complemento però, agli effetti dell'applicazione del terzo comma del presente articolo, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 111, se più favorevoli.

CAPO V. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
REDUCI DA PRIGIONIA.

Art. 135.

Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo o a disposizione reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 19 e 32 perchè in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 47.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.

Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni dell'articolo 121 e dell'articolo 123, primo comma, anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

Art. 136.

L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può, durante la prigionia, essere valutato per l'avanzamento nè conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto.

Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del primo comma dell'articolo 135.

L'ufficiale non valutato o non promosso perchè prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi quarto e quinto. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiungesse tali condizioni anche fuori del tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo IV della presente legge esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto valgono anche per il caso che l'ufficiale, nel nuovo grado risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

Art. 137.

All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia, se già compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 135, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 134

All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 135 o del sesto comma dell'articolo 136.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 138.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento per il 1955, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, ove il numero delle promozioni effettuate per l'anno stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sia inferiore a quello stabilito dalle annesse tabelle numeri 1, 2 e 3, il Ministro determina le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare proporzionandole al numero delle promozioni ancora da effettuare. A tali effetti, gli ufficiali dichiarati idonei ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore sono considerati non ancora valutati.

Art. 139.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti dalle leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989, e 18 dicembre 1952, n. 2386, per i gradi rispettivamente superiori, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge e, se dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica, la seguente permanenza minima:

Ruoli speciali della Marina:

sottotenente di vascello e tenente	5 anni
capitano di corvetta e maggiore del Corpo del genio navale.	3 anni
maggiore dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capita- nerie di porto	5 anni

Ruolo naviganti speciale della
Aeronautica:

tenente.	5 anni
maggiore	5 anni

Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai sottotenenti di vascello e ai tenenti dei ruoli speciali della Marina che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 31, quarto comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

In deroga al disposto del primo comma la permanenza minima nel grado per i tenenti dell'Esercito è di quattro anni.

Art. 140.

Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 36, 107, e 116.

Art. 141.

I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1956, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento di periodi di comando.

I periodi di comando compiuti dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1956 non sono richiesti, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

Le disposizioni dei commi precedenti continueranno ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1956 nei confronti degli ufficiali, appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36 e 107 sono richiesti per la metà nei riguardi dei tenenti colonnelli di amministrazione e dei capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1958. Tale disposizione continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1958 nei confronti dei capitani che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1959.

Art. 142.

Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicem-

bre 1956 i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'articolo 67, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi.

Art. 143.

Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del disposto del primo comma dell'articolo 180, che non possa essere valutato per non aver compiuto i periodi minimi di comando prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al compimento dei periodi suddetti. All'ufficiale si applica il disposto della lettera b) del secondo comma dell'articolo 47.

Art. 144.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti, non valutato o non promosso a norma degli articoli 21, 22 e 26 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 47, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata.

tata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

Art. 145.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione o il giudizio di avanzamento a norma, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'articolo 47 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 144 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

Art. 146.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale già nella riserva, trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, che, compresi in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi a norma dell'articolo 77 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione, e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato a suo tempo promosso nella riserva, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale di complemento che, compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato, non valutato o non promosso a norma dell'articolo 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni

Art. 147.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, e l'ufficiale di complemento, che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in quadri di avanzamento precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati tempestivamente valutati per cause diverse da quelle indicate negli articoli 77 e 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 105 e, se idonei, sono promossi con l'anzianità che sarebbe ad essi spettata se fossero stati promossi a suo tempo.

Art. 148.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali e l'ufficiale di complemento, che siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, avevano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

Art. 149.

I tenenti colonnelli dell'Esercito del ruolo del servizio geografico, conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi al grado di colonnello del ruolo stesso. L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

Art. 150.

Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, che siano trattati in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello purchè, con la promozione a tale grado, non conseguano più di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità per cause di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

tenente colonnello: sei anni;

maggiore: nove anni;

capitano: dieci anni.

Gli ufficiali giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio.

Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo.

Art. 151.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dello articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono collocati nella posizione di « a disposizione » a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età del proprio grado, ma comunque non oltre quattro anni dalla data predetta.

Art. 152.

Fino al 31 dicembre 1959, le eccedenze ai quadri organici derivanti dal rientro nei ruoli degli ufficiali della Marina già fuori dei quadri stessi ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178,

e successive modificazioni, o di altre speciali disposizioni sono assorbite nella misura di una unità all'anno per ciascun ruolo e grado, utilizzando per tale assorbimento le prime vacanze che si verificano in detti ruoli e gradi per una qualsiasi delle cause indicate all'articolo 42 della legge.

Art. 153.

Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di carica prescritti ai fini dell'avanzamento dal testo unico approvato con regio decreto 1^o agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

Art. 154.

Fino al 31 dicembre 1956 i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 non sono richiesti per la valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario e di commissariato della Marina.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1956, nei confronti dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei Corpi suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

Art. 155.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, già appartenenti ai soppressi ruoli dei comandi marittimi e dei servizi, sono valutati per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali, prescindendo dal raggiungimento dei periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dall'articolo 36.

Art. 156.

Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, provenienti dai ruoli speciali di complemento di

cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, sono validi ai fini dell'avanzamento i periodi di permanenza nel grado e di imbarco, compiuti anteriormente alla nomina in servizio permanente effettivo.

Art. 157.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dello articolo 47.

Per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro, salvo il disposto del successivo articolo 158, determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Analogamente provvede per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, che sia giudicato idoneo all'avanzamento.

L'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità assoluta corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo. Se si tratti di avanzamento a scelta, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

All'ufficiale che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non può comunque essere attribuita nel nuovo grado anzianità assoluta anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un

pari grado già promosso, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza

Art. 158.

Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 157, si applica il disposto della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 47.

Il guardiamarina o sottotenente che non si trovi nelle condizioni indicate nel terzo comma di detto articolo 157, se giudicato idoneo all'avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza. L'ufficiale è iscritto nel ruolo del grado superiore prima del pari grado di lui meno anziano.

Art. 159.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospeso il giudizio di avanzamento o la promozione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato per l'avanzamento in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 157 o del primo comma dell'articolo 158, salvo che il giudizio di avanzamento sia stato sospeso in attesa di ulteriore esperimento in servizio dell'ufficiale, nel qual caso si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 157 o del secondo comma dell'articolo 158.

Art. 160.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato per l'avanzamento in applicazione del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato dopo il

raggiungimento delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle condizioni anzidette.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento, e per il quale il raggiungimento delle condizioni stesse sia stato ritardato per ragioni di servizio o per motivi di salute, si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 157 o del secondo comma dell'articolo 158.

Art. 161.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia trovato applicazione la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore, è iscritto in ruolo prima del pari grado che lo seguiva nel quadro di avanzamento.

Art. 162.

I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione di periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 107 e 116.

Art. 163.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impedi-

tiva e, nel caso abbiano subito detrazione di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per l'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento a scelta comparativa, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per le promozioni degli ufficiali di cui al presente articolo si prescinde dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

Art. 164.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni possono essere valutati per l'avanzamento.

Art. 165.

Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Aeronautica, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di permanenza presso reparti di impiego prescritti ai fini dell'avanzamento dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

Art. 166.

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1956, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva appartenenti a gradi per i quali dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento dei periodi di permanenza presso reparti di impiego.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1956, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva.

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti o di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 sono richiesti per la metà nei riguardi degli ufficiali della Aeronautica di cui ai precedenti commi, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1958.

I periodi di permanenza presso reparti di impiego e i periodi di servizio presso uffici centrali o comandi di grande unità compiuti dagli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma e la disposizione del terzo comma continueranno ad avere applicazione, rispettivamente, oltre il 31 dicembre 1956 e oltre il 31 dicembre 1958 nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta che, giudicati idonei, non

conseguano la promozione entro l'anno 1957 ed entro l'anno 1959.

Art. 167.

Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non è richiesto, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del brevetto di pilota militare prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento.

Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, appartenenti al ruolo servizi, al ruolo assistenti tecnici ed al ruolo amministrazione, non è richiesto, fino al 31 dicembre 1956, il possesso del titolo di studio prescritto dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

Fino alla data del 31 dicembre 1956, per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico categoria ingegneri, ingegneri aeronautici, radio-elettricisti, d'armamento e categoria geofisici, non è richiesto il possesso del particolare titolo di studio o di specializzazione prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento.

Art. 168.

In temporanea deroga all'articolo 44, fino alla completa copertura dei posti di colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, le promozioni a tale grado si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso. I tenenti colonnelli non possono essere promossi se non hanno compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Per la formazione dei quadri di avanzamento sono valutati tutti i tenenti colonnelli che hanno compiuto l'anzianità suddetta o che la compiono nell'anno cui il quadro si riferisce.

Art. 169.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 33 e 67

del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, o che abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 di detto regio decreto-legge, perchè sottoposto a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, si applicano le disposizioni dell'articolo 47, esclusa la lettera *b*) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

Per l'ufficiale appartenente a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, esclusi i capitani dei vari ruoli e i maggiori del ruolo naviganti normale, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora, per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro, l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo.

Ove si tratti di capitano dei vari ruoli e di maggiore del ruolo naviganti normale, se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Nei casi previsti dai due precedenti commi, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

Art. 170.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 28 gen-

naio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per causa diversa dalla sottoposizione a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 47 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 169 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

Art. 171.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa l'iscrizione nel quadro di avanzamento a norma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 47.

All'ufficiale, che in seguito agli accertamenti di carattere sanitario sia risultato fisicamente idoneo o per il quale l'inchiesta disciplinare si sia conclusa in senso favorevole, si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 47 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 169 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

Art. 172.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato promosso perchè nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore prende nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a suo tempo.

Art. 173.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei suddetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

Art. 174.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri senza incorrere nell'esclusione definitiva dall'avanzamento ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, possono essere valutati per lo avanzamento.

Art. 175.

Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito e della Marina, che siano stati non prescelti per l'avanzamento ai sensi, rispettivamente, della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni e del testo unico approvato con regio decreto 1^o agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati per una sola volta, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente effettivo della Aeronautica che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri, senza incorrere nella esclusione definitiva dall'avanzamento, ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

Art. 176.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 dicembre 1956, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dall'articolo 111.

Art. 177.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 47 e al secondo comma dell'articolo 144, se si tratti di ufficiale dell'Esercito, le disposizioni di cui agli articoli 157, secondo e terzo comma, e 158, primo comma, se si tratti di ufficiale della Marina, e le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 47 e dell'articolo 169, secondo, terzo e quarto comma, se si tratti di ufficiale dell'Aeronautica.

Art. 178.

Per i gradi ai quali, in conformità delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 179.

Per i primi due anni di applicazione della presente legge, gli ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo 91 da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

TITOLO VIII.
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 180.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta dall'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 360.

Agli ufficiali inferiori dell'Esercito in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto dell'abrogazione di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento anche oltre il grado di capitano, si applicano per la cessazione dal servizio permanente, nei gradi di subalterno e di capitano, i limiti di età già previsti per gli ufficiali a carriera limitata dalla legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 181.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso inferiore della scuola di guerra. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di stato maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore della scuola di guerra.

I vantaggi di cui al comma precedente sono attribuiti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 67, considerando acquisiti il titolo o entrambi i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli è attribuito in misura ridotta

alla metà; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli è attribuito in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento.

Art. 182.

Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che hanno superato i corsi dell'Istituto superiore di guerra e che hanno prestatato il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453, è concesso, in misura ridotta alla metà, il vantaggio di carriera previsto dall'articolo 67 e dalla tabella numero 4 annessa alla presente legge per i capitani che superino il corso superiore della scuola di guerra.

Il vantaggio è attribuito con l'osservanza delle norme di cui al citato articolo 67 e il relativo titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta alla data stessa il grado di tenente colonnello, il vantaggio di carriera è attribuito in tale grado, in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento; ove l'ufficiale rivesta il grado di colonnello il vantaggio di carriera in tale grado è ridotto alla metà di quello che gli sarebbe spettato nel grado di tenente colonnello.

Qualora l'ufficiale abbia fruito, nel grado di capitano, del vantaggio di carriera di cui all'articolo 59, lettera b), della legge 9 maggio 1940, n. 370, il numero dei posti spettantigli in applicazione del presente articolo sarà diminuito del numero dei posti già fruiti nel grado di capitano, prima di procedere alle eventuali riduzioni di cui al comma precedente.

Le norme del presente articolo non si applicano agli ufficiali che iniziarono i corsi di cui al primo comma col grado di maggiore.

Art. 183.

La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 15, anche dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano

destinato alla Direzione generale, e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili o del ruolo servizi portuali, rispettivamente, dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di commissariato militare marittimo, o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla Direzione generale o all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto purchè di grado non inferiore a colonnello.

Art. 184.

Gli organici degli ufficiali subalterni dell'Esercito stabiliti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 185.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unità internazionali ovvero destinati in Somalia, sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi.

Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma precedente ha luogo il 1° gennaio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al comma stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello per il tesoro.

Art. 186.

L'efficacia dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, concernente la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera agli ufficiali dell'Esercito, è protratta sino alla prima applicazione della presente legge.

Art. 187.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica, munito del solo brevetto di osservatore dallo aeroplano, deve conseguire il brevetto di pilota militare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale che non consegua il brevetto di pilota militare entro il termine anzidetto si applicano le disposizioni dell'articolo 97.

Art. 188.

Sono abrogati la legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, il testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per la parte riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

Art. 189.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955.

TABELLA N. 1.

**AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO**

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

I. — RUOLO UNICO DEI GENERALI PROVENIENTI DALLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

Generale di Corpo d'armata	—	—	21	—	—
Generale di divisione . . .	scelta	1 anno di comando di divisione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di generale di brigata considerando equipollente il comando di brigata alpina	34	5	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati
Generale di brigata	scelta	—	87	12	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati

II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Generale di divisione	—	—	4	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di brigata	8	1	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o nella carica di Capo di S. M. del comando generale	28	2	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	134	5	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	159	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore d'istituto	514	25	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	581	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (b)	—	—	—

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

III — RUOLO DELL'ARMA DI FANTERIA.

Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	225	13 o 14 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	586	45	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	1001	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia fucilieri o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (d)	2001	140	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone fucilieri o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	1630	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (b)			

IV — RUOLO DELL'ARMA DI CAVALLERIA.

Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	21	1 o 2 (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	56	4	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	94	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di squadrone, esclusi gli squadroni comando, o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (d)	190	13	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone, esclusi i plotoni comando e servizi, o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	147	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (b)			

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

V — RUOLO DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA.

Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	120	7 o 8 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	302	24	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	557	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di batteria o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (d)	1179	76	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di sezione, escluse le sezioni non inquadrare in batterie, o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	856	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (b)	—	—	—

VI — RUOLO DELL'ARMA DEL GENIO.

Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente	60	3 o 4 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	1 anno di comando di battagliaione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo	155	12	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	—	264	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, oppure 1 anno di comando di compagnia o comando equipollente e 1 anno di servizio lavori; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (d)	539	37	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

Segue RUOLO DELL'ARMA DEL GENIO.

Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente; superare il corso di perfezionamento d'arma	436	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (b)		—	—

VII — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DI ARTIGLIERIA.

Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . .	scelta	1 anno di capo reparto	2	1 ogni quattro anni (e)	Tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente	10	1 ogni due anni (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (f)
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	66	2	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto		—	—
Capitano	anzianità	—	—	—	—

VIII — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE.

Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . .	scelta	1 anno di capo reparto	2	1 ogni quattro anni (e)	Tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente	10	1 ogni due anni (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (g)
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	66	2	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo.
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto		—	—
Capitano	anzianità	—	—	—	—

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

IX — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (e)	Tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore della motorizzazione o incarico equipollente	18	1 ogni due anni (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (g)
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di autogruppo o di direzione di officina riparazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	75	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	160	—	—
Capitano	scelta	1 anno di comando di autoreparto; 2 anni di addetto alle lavorazioni; superare il corso superiore automobilistico	316	18	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di autosezione e 2 anni di addetto alle lavorazioni, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	260	—	—
Sottotenente	anzianità	superare il corso di applicazione (b)			—

X — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	4	1 ogni quattro anni (e)	1 ogni anno (h)
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente	34	1	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni di capo reparto di cura o incarico equipollente in ospedale militare, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	153	6	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

Segue RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).

Maggiore	anzianità	—	191	—	—
Capitano	scelta	2 anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa, superare il corso superiore di sanità	416	27	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di sanità	252	—	—

XI — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI-FARMACISTI).

Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (e)	Tutti
Tenente colonnello	scelta	2 anni di direttore di farmacia principale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	12	1 ogni due anni (e)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (f)
Maggiore	anzianità	—	20	—	—
Capitano	scelta	Superare il corso superiore chimico-farmaceutico	40	2 o 3 (i)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	—	26	—	—

XII — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (e)	Tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente	16	1 ogni due anni (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (f)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	40	3	1/12 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

Segue RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).

Maggiore	anzianità	—	70	—	—
Capitano	scelta	4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di commissariato	142	9	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	—	93	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

XIII — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA).

Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	12	1 ogni quattro anni (e)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (g)
Maggiore	anzianità	—	24	—	—
Capitano	scelta	superare il corso superiore di sussistenza	92	3 o 4 (l)	1/23 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	—	97	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

XIV — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	13	1 ogni quattro anni (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (g)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di relatore o vice relatore; 2 anni di capo sezione in una direzione di amministrazione, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	75	3	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	155	—	—
Capitano	scelta	4 anni di direttore dei conti o capo ufficio amministrazione, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di amministrazione	393	18	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	—	230	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

XV — RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.

Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (e)	Tutti
Tenente colonnello	scelta	2 anni di direttore di veterinaria, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	10	1 ogni due anni (e)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (m)
Maggiore	anzianità	—	19	—	—
Capitano	scelta	2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria	35	2 o 3 (i) (m)	1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (m)
Tenente	anzianità	—	24	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia.

(c) Ciclo di dieci anni: per la fanteria 13 promozioni nel primo, nel terzo e nel sesto anno e 14 promozioni nel secondo, nel quarto, nel quinto, nel settimo, nell'ottavo, nel nono e nel decimo anno; per la cavalleria una promozione nel secondo, nel quarto, nel quinto, nel settimo, nell'ottavo, nel nono e nel decimo anno e due promozioni nel primo, nel terzo e nel sesto anno; per l'artiglieria 7 promozioni nel secondo, nel quarto, nel quinto, nel settimo, nell'ottavo, nel nono e nel decimo anno e 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel sesto anno; per il genio 3 promozioni nel primo, nel terzo e nel sesto anno e 4 promozioni nel secondo, nel quarto, nel quinto, nel settimo, nell'ottavo, nel nono e nel decimo anno.

(d) Non frequentano il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore i capitani che hanno superato il corso inferiore della scuola di guerra.

(e) Salvo il disposto dell'articolo 29.

(f) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 3 ufficiali.

(g) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 5 ufficiali.

(h) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 2 ufficiali.

(i) Ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo anno.

(l) Ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno, 4 promozioni nel secondo anno.

(m) In ciascuno dei primi tre anni di applicazione della legge le promozioni da capitano a maggiore sono 5 e il numero dei capitani ammessi a valutazione è 1/9 anziché 1/18 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo. In ciascuno degli stessi anni sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli, compresi quelli già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero ai sensi dell'articolo 46.

**AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA**

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado,	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

I - RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Ammiraglio di squadra	—	—	8	—	—
Ammiraglio di divisione	scelta	1 anno in effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di contrammiraglio	11	1 o 2 (b)	1/6 della somma degli ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i contrammiragli in ruolo
Contrammiraglio . . .	anzianità	—	15	—	—
Capitano di vascello .	scelta	2 anni in comando navale (1)	105	3 o 4 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata . .	scelta	3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (2)	165	14 o 15 (d)	1/11 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	201	—	—
Tenente di vascello . .	scelta	4 anni di imbarco di cui uno in comando; superare la scuola comando (3)	345	28 o 29 (e)	1/13 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	4 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina; superare il corso superiore	244	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—

(1) Di cui almeno uno in comando di nave o di squadriglia o di flottiglia, potendo l'altro anno essere effettuato come capo di stato maggiore di Forze Navali o incarico equipollente.

(2) La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore di Forze Navali è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando.

(3) L'incarico di primo direttore di tiro di grande unità è valido come periodo di comando fino alla concorrenza di sei mesi.

Segue TABELLA N. 2

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

II - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Capitano di fregata. . .	—	—	5	—	—
Capitano di corvetta. .	anzianità	—	16	—	—
Tenente di vascello. . .	scelta	3 anni di imbarco	147	1 o 2 (f)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello.	anzianità	3 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	103	—	—
Guardiamarina.	anzianità	—		—	—

III - RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.

Generale ispettore. . .	—	—	1	—	—
Tenente generale. . . .	scelta	—	3	1 ogni cinque anni (g)	1 ogni anno (h)
Maggior generale . . .	anzianità	—	5	—	—
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente	38	1	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello. . .	scelta	12 mesi quale vice direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o vice direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente	58	5 o 6 (i)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	18 mesi di imbarco quale capo servizio genio navale di unità singola	78	—	—

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

Segue RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.

Capitano	scelta	3 anni di imbarco di cui uno quale capo servizio genio navale di unità singola e uno in servizio di macchina; superare gli esami prescritti	130	9 o 10 (l)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	18 mesi di servizio di macchina, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	85	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

IV - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.

Tenente Colonnello. . .	—	—	2	—	—
Maggiore :	anzianità	—	6	—	—
Capitano	scelta	2 anni di imbarco	46	2 ogni tre anni (m)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	33	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

V - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.

Generale ispettore. . .	—	—	1	—	—
Tenente generale. . . .	scelta	—	2	I ogni cinque anni (g) (n)	Tutti
Maggior generale . . .	anzianità	—	2	—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

Segue RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.

Colonnello	scelta	12 mesi come direttore delle armi navali o del munizionamento in un arsenale, o direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico o dell'istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni, o incarico equipollente	17	1 ogni due anni (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	12 mesi quale vice direttore delle armi navali o del munizionamento in un arsenale, o vice direttore di un arsenale o di un ufficio tecnico, o incarico equipollente	28	2 o 3 (o)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	33	—	—
Capitano	scelta	2 anni di imbarco; superare gli esami prescritti	56	4 o 5 (p)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	46	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

VI - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.

Tenente colonnello . .	—	—	1	—	—
Maggiore	anzianità	—	3	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco	24	1 ogni tre anni (g)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	16	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

VII - RUOLO MEDICI DEL CORPO SANITARIO.

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggior generale	scelta	—	3	1 ogni quattro anni (g)	1 ogni anno (h)
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore di ospedale o incarico equipollente	18	1 ogni due anni (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come vice direttore di ospedale o incarico equipollente.	32	2 o 3 (o)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	41	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti	85	4 o 5 (g)	1/11 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	6 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti	28	—	—

VIII - RUOLO FARMACISTI DEL CORPO SANITARIO.

Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello.	scelta	—	1	1 ogni sette anni (g)	1/3 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	2	—	—
Capitano	scelta	Superare gli esami prescritti	3	1 ogni quattro anni (g)	1/5 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	Superare gli esami prescritti	2	—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

IX - RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.

Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggior generale . . .	scelta	—	3	1 ogni quattro anni (g)	1 ogni anno (h)
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore di commissariato o incarico equipollente	24	1 ogni due anni (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	12 mesi come vice direttore di commissariato o incarico equipollente.	44	3 o 4 (r)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	53	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti	78	6	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti	40	—	—
Sottotenente	anzianità	6 mesi di imbarco		—	—

X - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.

Tenente colonnello . .	—	—	1	—	—
Maggiore	anzianità	—	3	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco	30	1 ogni tre anni (g)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	16	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

XI - RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggior generale	scelta	—	3	1 ogni quattro anni (g) (s)	1 ogni anno (h)
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo (1)	27	1 ogni due anni (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo o comandante in seconda di un compartimento marittimo, o incarico equipollente	49	3 o 4 (t)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	63	—	—
Capitano	scelta	12 mesi come capo di circondario marittimo o come ufficiale in seconda di un compartimento marittimo; superare gli esami prescritti	104	7	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	Superare gli esami prescritti	53	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—

(1) La metà del periodo di tempo trascorso quale Comandante in seconda di una Direzione marittima retta da un ufficiale generale è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come compiuto nella carica di Direttore marittimo o di Comandante di un Compartimento marittimo.

XII - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Tenente colonnello	—	—	1	—	—
Maggiore	anzianità	—	4	—	—
Capitano	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto	36	1 ogni tre anni (g)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruoli

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

Segue RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Tenente	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	19	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

XIII. — RUOLO SERVIZI NAUTICI DEL C.E.M.M.

Capitano	—	—	68	—	—
Tenente	scelta	—	127	14	1/7 dei subalterni non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—		—	—

XIV. — RUOLO SERVIZI TECNICI DEL C.E.M.M.

Capitano	—	—	37	—	—
Tenente	scelta	—	68	7 o 8 (u)	1/7 dei subalterni non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—		—	—

XV. — RUOLO SERVIZI MACCHINE DEL C.E.M.M.

Capitano	—	—	42	—	—
Tenente	scelta	—	78	8 o 9 (v)	1/7 dei subalterni non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—		—	—

XVI. — RUOLO SERVIZI CONTABILI DEL C.E.M.M.

Capitano	—	—	34	—	—
Tenente	scelta	—	65	7	1/7 dei subalterni non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—		—	—

Segue TABELLA N. 2.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

XVII. — RUOLO SERVIZI PORTUALI DEL C.E.M.M.

Capitano	—	—	2	—	—
Tenente	scelta	—	8	1 ogni due anni (g) (z)	1/4 dei subalterni non ancora valutati
Sottotenente	anzianità	—			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Ciclo di sei anni: 1 promozione nel primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni nel terzo e sesto anno.

(c) Ciclo di tre anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

(d) Ciclo di quattro anni: 14 promozioni nel primo anno; 15 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi.

(e) Ciclo di tre anni: 28 promozioni nel primo anno; 29 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

(f) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi.

(g) Salvo il disposto dell'articolo 29.

(h) Nella prima applicazione della legge sono ammessi a valutazione 2 ufficiali.

(i) Ciclo di tre anni: 5 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 6 promozioni nel terzo anno.

(l) Ciclo di due anni: 9 promozioni nel primo anno; 10 promozioni nel secondo anno.

(m) Ciclo di tre anni: nessuna promozione nel primo anno (salvo il disposto dell'articolo 29) e una promozione in ciascuno dei due anni successivi.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, agli effetti dell'articolo 25, comma terzo, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, può farsi luogo a promozioni anche in eccedenza all'organico del grado di maggiore nel limite dei posti disponibili nel corrispondente grado del ruolo normale dello stesso Corpo. Si considerano disponibili i posti di detto ruolo e grado che a termini delle vigenti disposizioni non siano stati coperti nell'anno.

Agli effetti dell'articolo 46, per il raggiungimento del numero delle promozioni annuali stabilito per i capitani del ruolo normale del Corpo del Genio Navale, le vacanze occorrenti sono formate anzitutto collocando a disposizione i maggiori del ruolo speciale promossi in soprannumero ai sensi del comma precedente, a cominciare da quelli più vicini al limite di età.

(n) Nella prima applicazione della legge: 1 ogni 6 anni.

(o) Ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno; 3 promozioni nel secondo anno.

(p) Ciclo di quattro anni: 4 promozioni in ciascuno dei primi tre anni; 5 promozioni nel quarto anno.

(q) Ciclo di due anni; 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno.

(r) Ciclo di due anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo anno.

(s) Nella prima applicazione della legge: 1 ogni 5 anni.

(t) Ciclo di tre anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

(u) Ciclo di due anni: 7 promozioni nel primo anno; 8 promozioni nel secondo anno.

(v) Ciclo di due anni: 8 promozioni nel primo anno; 9 promozioni nel secondo anno.

(z) Ciclo di due anni: nessuna promozione nel primo anno; 1 promozione nel secondo anno.

TABELLA N. 3.

**AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA**

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore (a)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
1	2	3	4	5	6

I - RUOLO NAVIGANTI NORMALE

Generale di squadra aerea	—	—	8	—	—
Generale di divisione aerea	scelta	1 anno di comando di divisione aerea o comando equipollente	14	2	1/4 dei generali di divisione non ancora valutati
Generale di brigata aerea	scelta	1 anno di comando di brigata aerea o comando equipollente	18	3	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di stormo o comando equipollente; 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente	125	4	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni in reparti d'impiego o presso un comando di grande unità o comando equipollente, dei quali uno di comando di gruppo, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; frequentare il corso superiore della scuola di guerra aerea	219	14 o 15 (c)	1/4 dei tenenti colonnelli non ancora valutati
Maggiore	scelta	2 anni in reparti d'impiego	231	30 o 31 (d)	1/4 dei maggiori non ancora valutati
Capitano	scelta	2 anni in reparti d'impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superare il corso normale della scuola di guerra aerea	354	44	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni in reparti d'impiego	352	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare		—	—

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore (a)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
1	2	3	4	5	6

II. - RUOLO NAVIGANTI SPECIALE.

Tenente colonnello.	—	—	24	—	—
Maggiore	anzianità	—	23	—	—
Capitano	scelta	2 anni in reparti di volo; superare gli esami	247	5 o 6 (e)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni in reparti di volo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	221	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

III - RUOLO SERVIZI.

Maggiore generale.	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	14	1 ogni quattro anni (f)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello.	scelta	1 anno di comando di reparto servizi di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	56	—	1/16 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	68	—	—
Capitano	scelta	1 anno quale capo di un servizio di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami prescritti; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	236	9 o 10 (g)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	4 anni di servizio in aeroporto	126	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi di servizio in aeroporto		—	—

IV - RUOLO SPECIALISTI.

Capitano	—	—	22 motoristi	—	—
			19 montatori		
			28 marconisti		
			9 armieri		
			16 elettricisti		
			7 fotografi		
			36 automobilisti		

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore (a)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
1	2	3	4	5	6

Segue RUOLO SPECIALISTI.

Tenente	anzianità	2 anni in reparti d'impiego	23 motoristi 21 montatori 32 marconisti 11 armieri 22 elettricisti 8 fotografi 46 automobilisti	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—

V - RUOLO INGEGNERI - CATEGORIA INGEGNERI.

Generale ispettore . . .	—	—	1	—	—
Tenente generale . . .	scelta	—	2	1 ogni tre anni (f)	Tutti
Maggior generale . . .	scelta	—	3	3 in quattro anni (h)	1 ogni anno
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore territoriale delle costruzioni o direttore di demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, o incarico equipollente, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e gli ingegneri edili. 1 anno quale direttore di centro sperimentale o di stabilimento o incarico equipollente per gli ingegneri radioelettricisti, d'armamento, chimici.	18	1	1/7 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . . .	scelta	2 anni quale capo di ufficio di una direzione territoriale delle costruzioni o di una direzione di demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, o incarico equipollente, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e per gli ingegneri edili. 1 anno quale capo servizio di un centro sperimentale o in uno stabilimento o incarico equipollente per gli ingegneri radio-elettricisti, di armamento, chimici. Detti incarichi possono essere compiuti anche nel grado di maggiore.	52	2 o 3 (i)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore (a)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
1	2	3	4	5	6

Segue RUOLO INGEGNERI - CATEGORIA INGEGNERI.

Maggiore	anzianità	—	46	—	—
Capitano	scelta	Laurea in ingegneria aeronautica per gli ingegneri aeronautici. Frequentare il corso di specializzazione in telecomunicazioni o in radiotecnica o in radar-tecnica per gli ingegneri radio-elettricisti. Superare il corso di balistica superiore per gli ingegneri di armamento. Aver prestato servizio anche nel grado di tenente: — 3 anni quale capo ufficio di sorveglianza tecnica o incarico equipollente per gli ingegneri aeronautici, radio-elettricisti e ingegneri di armamento; — 3 anni quale direttore di lavori o incarico equipollente per gli ingegneri edili; — 3 anni quale capo servizio in un laboratorio sperimentale o incarico equipollente per gli ingegneri chimici.	120	8	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	—	80	—	—

VI - RUOLO INGEGNERI - CATEGORIA GEOFISICI.

Colonnello	—	—	4	—	—
Tenente colonnello . . .	scelta	1 anno quale capo di un centro meteorologico territoriale o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	10	1 ogni due anni (f) (l)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (m)
Maggiore	anzianità	—	8	—	—
Capitano	scelta	Superare il corso di meteorologia superiore; 3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente.	36	1 o 2 (n) (o)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (p).
Tenente	anzianità	—	20	—	—

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore (a)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
1	2	3	4	5	6

VII - RUOLO ASSISTENTI TECNICI - CATEGORIA COSTRUZIONI AERONAUTICHE ED EDILIZIE.

Tenente colonnello . . .	—	—	8	—	—
Maggiore	anzianità	—	10	—	—
Capitano	scelta	2 anni in una direzione territoriale delle costruzioni o in una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	81	3	1/26 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni in un ufficio di sorveglianza tecnica o in una direzione lavori	66	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un ufficio di sorveglianza tecnica o in una direzione lavori		—	—

VIII - RUOLO ASSISTENTI TECNICI - CATEGORIA ASSISTENTI DI METEOROLOGIA.

Tenente colonnello . . .	—	—	6	—	—
Maggiore	anzianità	—	8	—	—
Capitano	scelta	2 anni in un centro meteorologico; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	66	2 o 3 (g)	1/26 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni in un servizio meteorologico di aeroporto	55	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un servizio meteorologico di aeroporto		—	—

IX - RUOLO COMMISSARIATO.

Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggior generale . . .	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (f)	Tutti

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore (a)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
1	2	3	4	5	6

Segue RUOLO COMMISSARIATO.

Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente	15	1 ogni due anni (f)	1/7 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . .	scelta	2 anni quale capo di un ufficio in una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	51	2	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	47	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo di ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami	123	7 o 8 (r)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	4 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto	80	—	—

X - RUOLO AMMINISTRAZIONE.

Tenente colonnello . .	—	—	12	—	—
Maggiore	anzianità	—	16	—	—
Capitano	scelta	3 anni in una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica; superare gli esami; diploma di licenza d'istituto medio di secondo grado	110	4 o 5 (s)	1/30 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente	102	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto	—	—	—

Segue TABELLA N. 3.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore (a)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
1	2	3	4	5	6

XI - RUOLO UFFICIALI MEDICI.

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggior generale	scelta	—	2	1 ogni quattro anni (f)	Tutti
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di Istituto medico-legale o incarico equipollente	12	1 ogni due anni (f)	1/7 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni in un Istituto medico-legale o incarico equipollente; 2 anni quale capo di ufficio sanitario in zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente. Detti periodi possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado di maggiore	38	1 o 2 (n)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	35	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale dirigente di servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami	86	5 o 6 (t)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	4 anni in servizio sanitario di aeroporto.	76	—	—

(a) Nei primi due anni di applicazione della legge le promozioni annuali al grado superiore sono raddoppiate per il ruolo naviganti normale, per il ruolo servizi, per il ruolo ingegneri - categoria ingegneri - e per il ruolo commissariato.

(b) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo. Per i primi due anni di applicazione della legge l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione è raddoppiata per il ruolo naviganti normale, per il ruolo servizi, per il ruolo ingegneri - categoria ingegneri - e per il ruolo commissariato.

(c) Ciclo di due anni: 14 promozioni nel primo anno; 15 promozioni nel secondo anno.

(d) Ciclo di due anni: 30 promozioni nel primo anno; 31 promozioni nel secondo anno.

(e) Ciclo di tre anni: 5 promozioni in ciascuno dei primi due anni; 6 promozioni nel terzo anno.

(f) Salvo il disposto dell'articolo 29.

(g) Ciclo di tre anni: 9 promozioni nel primo anno; 10 promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

(h) Ciclo di quattro anni: nessuna promozione nel primo anno (salvo il disposto dell'articolo 29); 1 promozione in ciascuno dei tre anni successivi.

(i) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo anno; 3 promozioni in ciascuno dei tre anni successivi.

(l) Fino alla completa copertura dei 4 posti di colonnello, si osserva il disposto dell'articolo 168, primo comma.

(m) Fino alla completa copertura dei 4 posti di colonnello si osserva il disposto dell'articolo 168, secondo comma.

(n) Ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni nel secondo anno.

(o) Nei primi quattro anni di applicazione della legge si effettuano 4 promozioni all'anno.

(p) Nei primi quattro anni di applicazione della legge sono annualmente valutati 8 capitani.

(q) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni in ciascuno dei primi tre anni; 3 promozioni nel quarto anno.

(r) Ciclo di due anni: 7 promozioni nel primo anno; 8 promozioni nel secondo anno.

(s) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno.

(t) Ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno; 6 promozioni nel secondo anno.

TABELLA N. 4.

**VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO**

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)			
	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
I - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.				
Corso di perfezionamento d'arma. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	1/12 dell'organico dei subalterni	—	—	—
Corso superiore d'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (2)	—	1/10 dell'organico del grado	—	—
Corso superiore della scuola di guerra. Aver superato il corso (2)	—	1/10 dell'organico del grado	1/8 dell'organico del grado	—
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	—	—	1/6 dell'organico del grado
II - RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.				
Corso di perfezionamento d'arma. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	1/10 dell'organico dei subalterni	—	—	—
Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (3)	—	1/10 dell'organico del grado	—	—
Corso inferiore della scuola di guerra. Avere superato il corso (3)	—	1/10 dell'organico del grado	1/8 dell'organico del grado	—
Corso superiore della scuola di guerra. Avere superato il corso	—	1/5 dell'organico del grado	1/4 dell'organico del grado	4/9 dell'organico del grado
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	—	—	1/5 dell'organico del grado
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:				
a) 30 giorni consecutivi (4)	—	1/40 dell'organico del grado	—	—
b) 30 giorni consecutivi dopo di aver conseguito il titolo di cui alla lettera a) (4)	—	1/40 dell'organico del grado	—	—
c) tre ulteriori periodi di volo della durata ciascuno di 30 giorni consecutivi (4)	—	—	1/16 dell'organico del grado	—

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

Segue TABELLA N. 4.

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)			
	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
III - RUOLI DEI SERVIZI TECNICI DI ARTIGLIERIA E DELLA MOTORIZZAZIONE.				
Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato il progetto di cui alla colonna 3 della tabella n. 1 ed aver riportato, per il progetto stesso, un punto di classifica non inferiore a 16/20	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado	—
IV - RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.				
Corso superiore automobilistico. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	2/11 dell'organico del grado	—	—
V - RUOLO DEL SERVIZIO SANTARIO (UFFICIALI MEDICI).				
« Specializzazione » in una branca della medicina, chirurgia o biologia, conseguita presso una Università italiana	—	1/12 dell'organico del grado	1/10 dell'organico del grado	—
« Libera docenza » in qualunque ramo, eccetto storia della medicina (5)	—	1/10 dell'organico del grado	1/8 dell'organico del grado	—
Corso superiore di sanità. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	1/10 dell'organico del grado	—	—
VI - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).				
Corso superiore di commissariato. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	1/6 dell'organico del grado	—	—
VII - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.				
Corso superiore di amministrazione. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	—	1/14 dell'organico del grado	—	—
VIII - RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.				
Corso superiore di veterinaria. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale e avere riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20	—	1/6 dell'organico del grado	—	—

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(2) I vantaggi del corso superiore d'istituto e del corso superiore della scuola di guerra sono cumulabili.

(3) I vantaggi del corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e del corso inferiore della scuola di guerra non sono cumulabili.

(4) I periodi di volo di cui alle lettere a) e b) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera c) debbono essere compiuti in anni solari diversi. In ciascun periodo di volo l'ufficiale deve aver compiuto 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo.

(5) L'ufficiale che già abbia conseguito il vantaggio di carriera per una « specializzazione », qualora acquisti titolo a vantaggio di carriera per la « libera docenza » ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi, calcolata nel grado in cui ha acquisito la « libera docenza ».

TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

I - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Maggiore	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o di battaglione
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale	1 anno di comando di compagnia o squadrone
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale	1 anno di comando di tenenza o di plotone
Sottotenente . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni	1 anno di comando di tenenza o di plotone

II - RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

Maggiore	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di compagnia, squadrone o batteria
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di plotone o di sezione
Sottotenente . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni	1 anno di comando di plotone o di sezione

III - RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.

Maggiore	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'autoreparto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni	1 anno di servizio

Segue TABELLA N. 5.

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

IV - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso un ospedale militare principale	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani medici; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile . .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	5 anni di esercizio della professione nella vita civile . . .	1 anno di servizio

V - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI)

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici militari	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani chimici farmacisti; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile . .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	5 anni di esercizio della professione nella vita civile . .	1 anno di servizio

VI - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di commissariato o sezione staccata o stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di commissariato . .	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di commissariato . .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	—	—

VII - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA).

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso uno stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di sussistenza . . .	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di sussistenza	1 anno di servizio
Sottotenente . .	—	—

Segue TABELLA N. 5.

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

VIII - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di amministrazione	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di amministrazione .	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di amministrazione. .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	—	—

IX - RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di veterinaria o presso stabilimenti del servizio veterinario. .	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani veterinari; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile. . .	1 anno di servizio
Sottotenente . .	5 anni di esercizio della professione nella vita civile. . . .	1 anno di servizio

TABELLA N. 6.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA MARINA

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento (1)	Periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2						
		Stato Maggiore	Genio Navale	Armi Navali	Medici e Farmacisti	Commissari	Capitanerie di Porto	Corpo equipaggi militari marittimi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di corvetta e maggiore. . . .	Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico	1 anno d'imbarco	1 anno d'imbarco o di servizio tecnico	1 anno di servizio tecnico	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	—
Tenente di vascello e capitano	Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico	1 anno d'imbarco	1 anno d'imbarco o di servizio tecnico	1 anno di servizio tecnico	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	—
Sottotenente di vascello e tenente .	Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico	1 anno d'imbarco	1 anno d'imbarco o di servizio tecnico	1 anno di servizio tecnico	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio
Guardiamarina e sottotenente	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi non sono previsti corsi di aggiornamento.

TABELLA N. 7.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'AERONAUTICA

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

I - RUOLO NAVIGANTI.

Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 1 mese di esperimento presso un comando di stormo	1 anno di servizio in reparto d'impiego
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 1 mese di esperimento presso un comando di gruppo	1 anno di servizio in reparti d'impiego, dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni	1 anno di servizio in reparti d'impiego
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio in reparti d'impiego

II - RUOLO SERVIZI.

Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto servizi di zona aerea territoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

III - RUOLO SPECIALISTI.

Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento in servizio di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

IV - RUOLO INGEGNERI -- CATEGORIA INGEGNERI E CATEGORIA GEOFISICI.

Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale delle costruzioni o una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e per gli ingegneri edili; 1 mese di esperimento presso un centro sperimentale o stabilimento per gli ingegneri radio-elettricisti, di armamento, chimici; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico territoriale per i geofisici.	1 anno di servizio
------------------	---	--------------------

Segue TABELLA N. 7.

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

Segue RUOLO INGEGNERI - CATEGORIA INGEGNERI E CATEGORIA GEOFISICI.

Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale delle costruzioni o una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica, rispettivamente per gli ingegneri aeronautici e per gli ingegneri edili; 1 mese di esperimento presso un centro sperimentale o stabilimento per gli ingegneri radio-elettricisti, di armamento, chimici; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale per i geofisici.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica per gli ingegneri aeronautici, radio-elettricisti e di armamento; 1 mese di esperimento presso una direzione lavori per gli ingegneri edili; 1 mese di esperimento presso un laboratorio sperimentale per gli ingegneri chimici; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale per i geofisici.	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

V - RUOLO ASSISTENTI TECNICI - CATEGORIA ASSISTENTI COSTRUZIONI AERONAUTICHE
ED EDILIZIE.

Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale delle costruzioni o presso una direzione demanio di zona aerea territoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o presso una direzione lavori	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

VI - RUOLO ASSISTENTI TECNICI - CATEGORIA ASSISTENTI DI METEOROLOGIA.

Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un servizio meteorologico di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

Segue TABELLA N. 7.

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

VII - RUOLO COMMISSARIATO.

Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

VIII - RUOLO AMMINISTRAZIONE.

Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

IX - RUOLO UFFICIALI MEDICI.

Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un Istituto medico-legale	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio sanitario di zona aerea territoriale o di aeronautica	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento	1 anno di servizio

TABELLA N. 8.

**AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO**

R U O L O	Aliquote di organico per i gradi di (1)						
	Generale d i divisione	Generale d i brigata o maggior generale	Colon- nello	Tenente colon- nello	Maggiore	Capitano	Subal- terni
1	2	3	4	5	6	7	8
Carabinieri	—	1/4	1/6	1/6	1/8	1/10	1/12
Fanteria, cavalleria, artiglieria e genio .	1/4	1/4	1/6	1/5	1/8	1/10	1/10
Servizio tecnico d'artiglieria	—	1/2	1/5	} in ciascun grado 1/19 dell'organico globale dei tre gradi			—
Servizio tecnico della motorizzazione . .	—	1/2	1/5				—
Servizio automobilistico	—	1/2	1/6	1/6	1/10	1/11	1/12
Servizio sanitario (ufficiali medici) . . .	—	1/4	1/6	1/6	1/8	1/11	1/7
Servizio sanitario (ufficiali chimici-farma- cisti)	—	—	—	1/6	1/10	1/10	1/7
Servizio di commissariato (ufficiali com- missari)	—	1/2	1/5	1/5	1/8	1/12	1/8
Servizio di commissariato (ufficiali di sus- sistenza)	—	—	—	—	1/8	1/13	1/13
Servizio di amministrazione	—	—	—	1/5	1/9	1/14	1/9
Servizio veterinario	—	—	—	1/5	1/9	1/12	1/8

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

TABELLA N. 9.

**AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA**

R U O L O	Aliquote di organico per i gradi di (1)						
	Ammi- raglio di divisione o tenente generale	Contram- miraglio o maggior generale	Capitano di vascello o Colon- nello	Capitano di fregata o tenente colon- nello	Capitano di corvetta o maggiore	Tenente di vascello o capitano	Subal- terni
1	2	3	4	5	6	7	8
Stato maggiore Ruolo normale .	1/5	1/4	1/7	1/6	1/6	1/8	1/5
Stato maggiore Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/8	1/16	1/10
Genio navale - Ruolo normale .	1/3	1/2	1/7	1/7	1/7	1/9	1/6
Genio navale Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/8	1/15	1/9
Armi navali Ruolo normale .	1/2	1/2	1/7	1/7	1/7	1/9	1/5
Armi navali Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/5	1/15	1/9
Sanità Ruolo medici .	—	1/3	1/7	1/8	1/9	1/12	1/3
Sanità Ruolo farmacisti	—	—	—	—	1/2	1/3	1/2
Commissariato Ruolo normale .	—	1/3	1/7	1/8	1/8	1/10	1/4
Commissariato Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/5	1/15	1/6
Capitanerie di porto . - Ruolo normale .	—	1/3	1/7	1/8	1/9	1/10	1/4
Capitanerie di porto . - Ruolo speciale .	—	—	—	—	1/5	1/15	1/6
Corpo equipaggi militari - Ruolo servizi marittimi nautici	—	—	—	—	—	—	1/9
Corpo equipaggi militari - Ruolo servizi marittimi macchina	—	—	—	—	—	—	1/9
Corpo equipaggi militari - Ruolo servizi marittimi tecnici	—	—	—	—	—	—	1/9
Corpo equipaggi militari - Ruolo servizi marittimi contabili	—	—	—	—	—	—	1/9
Corpo equipaggi militari - Ruolo servizi marittimi portuali	—	—	—	—	—	—	1/9

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

TABELLA N. 10.

AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA

R U O L O	Aliquote di organico per i gradi di (1)						
	Generale di divisione aerea o tenente generale	Generale di brigata aerea o maggior generale	Colon-nello	Tenente colon-nello	Maggiore	Capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Ruolo naviganti normale	1/5	1/5	1/10	1/8	1/6	1/7	1/6
Ruolo naviganti speciale	—	—	—	—	1/6	1/14	1/8
Ruolo servizi	—	—	1/7	1/8	1/9	1/14	1/7
Ruolo specialisti: motoristi	—	—	—	—	—	—	1/12
Ruolo specialisti: montatori	—	—	—	—	—	—	1/11
Ruolo specialisti: marconisti	—	—	—	—	—	—	1/11
Ruolo specialisti: armieri	—	—	—	—	—	—	1/11
Ruolo specialisti: elettricisti	—	—	—	—	—	—	1/11
Ruolo specialisti: fotografi	—	—	—	—	—	—	1/8
Ruolo specialisti: automobilisti	—	—	—	—	—	—	1/12
Ruolo ingegneri - Categoria ingegneri . .	1/2	1/3	1/9	1/9	1/8	1/11	1/7
Ruolo ingegneri - Categoria geofisici . . .	—	—	—	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo assistenti tecnici - Categoria assistenti costruzioni aeronautiche ed edilizie	—	—	—	—	1/3	1/13	1/11
Ruolo assistenti tecnici - Categoria assistenti di meteorologia	—	—	—	—	1/4	1/13	1/11
Ruolo commissariato	—	1/2	1/7	1/10	1/9	1/12	1/6
Ruolo amministrazione	—	—	—	—	1/4	1/16	1/15
Ruolo ufficiali medici	—	1/2	1/6	1/8	1/4	1/9	1/8

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La seduta termina alle ore 14.